

CLXXVIII.

1ª TORNATA DI VENERDÌ 14 LUGLIO 1922

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DE NICOLA.

INDICE.

	<i>Pag.</i>
Disegno di legge (Seguito e fine della discussione):	
Trasformazione del latifondo e colonizzazione interna:	
PRESIDENTE	8071-78-80-84-88-89-90-92-96-98-99
CRISAFULLI-MONDIO	8071
PECORARO	8072-76-85-89-93-95-96
DRAGO, <i>relatore</i>	8072-75-77-81-82-86- 8087-89-90-95-96-99
BERTINI, <i>ministro</i>	8073-77-80-88-95-96-97
GIUFFRIDA	8073-75-76-77-81
ABISSO	8073-75-76-77-79-98
CAETANI	8074-75-78-79-95-96
ALDISIO	8074-76
MODIGLIANI	8077-82-87-89-94-96-98
GIAVAZZI	8078-85
DI FAUSTO	8079
CARBONARI	8080
VALENTINI ETTORE	8082-84-92-96-97
JANFOLLA	8088
PUCCI	8095
ALDI-MAI	8098
Plauso al Presidente:	
MODIGLIANI	8099
Disegno di legge (Seguito e fine della discussione):	
Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura per l'esercizio finanziario 1922-23:	
BONARDI	8099
BERTINI, <i>ministro</i>	8100-01
BELTRAMI	8100
CAO	8103

La seduta comincia alle 10.

CAPPELLERI, *segretario*, legge il processo verbale della tornata antimeridiana di ieri.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Trasformazione del latifondo e colonizzazione interna.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Trasformazione del latifondo e colonizzazione interna.

Nella tornata di ieri furono esaminati tutti gli articoli del disegno di legge; fu anche approvato un articolo aggiuntivo, che costituirà l'articolo 43, proposto dagli onorevoli Costa, Di Giovanni e altri.

Passiamo ora all'articolo aggiuntivo dell'onorevole Crisafulli, sottoscritto anche dagli onorevoli Caetani, Ferrari Giovanni, Mantovani, Camerata, D'Ayala, Valentini Luciano, Volpini, Fontana e Marescalchi, così concepito:

« L'Istituto nazionale della colonizzazione interna deve preliminarmente procedere alla formazione del catasto delle terre di cui all'articolo 3 del presente disegno di legge ».

L'onorevole Crisafulli ha facoltà di svolgerlo.

CRISAFULLI-MONDIO. Il mio articolo aggiuntivo mira a colmare una lacuna esistente in questo disegno di legge, che non può dirsi certamente sia stato elaborato sufficientemente nè dalla Commissione nè dalla Camera.

Dico questo perchè il sistema adottato dall'onorevole ministro di riunire presso di sé tutti gli oratori che hanno preso parte alla discussione generale del disegno di legge, e di mettere insieme tutti quei progetti e tutti quegli emendamenti che hanno costituito un vero e proprio disegno di legge ben

diverso da quello della Commissione, ha portato alla conseguenza che la Camera non ha avuto cognizione in precedenza del vero disegno di legge: diciamo la verità quale è. La mancanza di elaborazione di questo disegno di legge si rileva anche da un altro fatto; che, per basare una riforma di questo genere, è mancato l'elemento principale di fatto: il riconoscimento dell'oggetto di questa legge, cioè di questi terreni, di cui si parla all'articolo 3.

Il mio emendamento mira a fare in un secondo tempo quel che non si è fatto prima, cioè di riconoscere tutti i terreni incolti e mal coltivati, suscettibili di trasformazione agraria.

Indiscutibilmente, questo disegno di legge doveva, nel concetto di varie parti della Camera, assurgere all'importanza di una vera e propria riforma agraria, ma a poco a poco, invece, con l'andamento della discussione, esso si è ridotto, me lo consenta l'onorevole relatore, a una povera cosa, a un vero mostricciattolo, come ha detto l'onorevole...

BERTINI, *ministro d'agricoltura*. Non esageriamo!

CRISAFULLI-MONDIO. Io ammetto con l'onorevole relatore che questo sia disegno di legge di transizione e di transazione anche, ma ciò non può soddisfare pienamente la coscienza pubblica, come non soddisferà certamente le classi agrarie della Nazione, a qualunque ceto sociale esse appartengano.

DRAGO, *relatore*. Questa è discussione generale.

CRISAFULLI-MONDIO. Svolgo il mio emendamento, onorevole relatore.

PRESIDENTE. Siamo alla fine, del resto! (*Si ride*).

CRISAFULLI-MONDIO. Quindi, quel che non si è fatto al principio, preliminarmente, è bene si faccia dopo, e io ritengo che l'Istituto della colonizzazione debba preparare questo lavoro, che può giovare in un secondo tempo ad affrontare quella riforma agraria, che noi per i primi vogliamo e che con questo disegno di legge viene appena sfiorata.

Per conseguenza, propongo che l'Istituto della colonizzazione interna proceda alla formazione del catasto delle terre, di cui all'articolo 3 del presente disegno di legge.

Con queste considerazioni prego che, tanto il ministro quanto l'onorevole rela-

tore, vogliano accogliere il mio emendamento, e prego la Camera di votarlo.

PECORARO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PECORARO. Nel congresso agrario del 1919 dimostrai la necessità che si procedesse ad un lavoro preparatorio simile a quello che l'onorevole Crisafulli mostra di desiderare col suo articolo aggiuntivo.

Però gli faccio osservare che, se è vero che questo lavoro preliminare sarebbe molto utile, tuttavia non mi sembra oggi opportuno inserire nella legge la disposizione da lui proposta.

Certo l'Istituto od altro organo farà anzitutto l'elenco dei latifondi di una determinata regione sopra cui intenderà svolgere la sua azione, ma ritengo che di ciò debba occuparsi, se mai, il regolamento. Stabilendo quest'obbligo nella legge, creeremo alla medesima nuove difficoltà: ecco perchè pregherei l'onorevole Crisafulli di tramutare la sua proposta in una raccomandazione al ministro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

DRAGO, *relatore*. Non posso accettare l'articolo proposto dall'onorevole Crisafulli per i seguenti motivi: 1° perchè esso è contro il sistema della legge, la cui applicazione procede da iniziative personali, da iniziative di enti; 2° perchè l'Istituto di colonizzazione interna non è che uno di questi enti e non avrebbe, quindi, nessuna veste giuridica per compiere questo catasto.

Vi è poi un terzo motivo: la difficoltà pratica enorme di procedere a questo catasto. Ciò porterebbe un enorme dispendio la formazione di un vasto personale, e quindi esordiremmo nell'applicazione della legge con delle spese colossali.

Debbo, infine, fare osservare all'onorevole Crisafulli che, volta a volta, quando è presentata domanda di concessione, l'applicazione dei concetti dell'articolo 3 a questa domanda di concessione è sempre opinabile, e ritenuta sempre materia di controversia, mentre si instaura una istruttoria in cui c'è un vero e proprio giudizio civile tra richiedente e resistente.

Ora come è possibile stabilire, *a priori*, in materia controversa, con interessi in contrasto la inclusione o meno di un determinato terreno o latifondo nell'elenco di quelli a cui è applicabile l'articolo 3? Sarebbe impossibile e sarebbe anche pericoloso, e infine sarebbe di carattere assai instabile, perchè è da sperare che sotto l'ini-

ziativa di questa legge si avverino tali trasformazioni — e questo è il fine della legge — da rendere suscettibili di trasformazione non solo il latifondo, ma l'applicabilità della legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'agricoltura.

BERTINI, ministro d'agricoltura. Mi devo associare alle osservazioni fatte dall'onorevole relatore.

Evidentemente l'articolo proposto dall'onorevole Crisafulli rappresenterebbe un ostacolo gravissimo per l'applicazione della legge, mentre egli stesso lamenta che la legge sia ridotta a troppa poca cosa. In questa materia avremmo col suo articolo un nuovo ostacolo ad attuare anche il poco da lui amentato.

Onorevole Crisafulli, ella esagerando enormemente ed artificiosamente ha accennato ai difetti della legge. Io voglio pregarla di non insistere e di ritirare il suo articolo che rappresenterebbe un ulteriore e più grave difetto.

PRESIDENTE. Onorevole Crisafulli, ella mantiene il suo articolo?

CRISAFULLI MONDIO. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo dell'onorevole Crisafulli, di cui è già stata data lettura: esso non è accettato nè dal Governo, nè dalla Commissione.

(Non è approvato).

Segue l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Giuffrida, sottoscritto anche dagli onorevoli Di Giovanni Edoardo, Persico, Furgiuele, Bassino, Scotti, Mattoli, Amatucci, Falcioni, così concepito:

« La presente legge non si applica quando si tratti di latifondi devoluti all'Opera Nazionale dei combattenti, o dei quali, alla data del 1° luglio 1922, siano proprietarie cooperative di lavoratori agricoli ».

L'onorevole Giuffrida ha facoltà di svolgerlo.

GIUFFRIDA. Rinunzio a svolgerlo.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, accetta questo articolo?

DRAGO, relatore. Lo accetto.

PRESIDENTE. Onorevole ministro dell'agricoltura?

BERTINI, ministro d'agricoltura. Lo accetto.

ABISSO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ABISSO. Desidererei chiarire un punto. Quando le cooperative sono proprietarie, ed attualmente si trovano in possesso delle

terre devono restare in queste terre come definitivo proprietario e a loro riguardo non possono farsi istanze da altre cooperative: su questo siamo perfettamente d'accordo.

Ma si possono presentare altri casi. Una cooperativa ha occupato un determinato latifondo in base ai decreti di occupazione: essa ha una legittima aspettativa di diventare proprietaria mediante esproprio definitivo.

Un'altra cooperativa, successivamente, per farle concorrenza, compera il latifondo: come si risolverà questo caso? Cacerete la prima cooperativa per favorire l'altra? *(Commenti).*

Se si chiarisce questo punto, io non insisterò nelle mie osservazioni, ma se non si chiarisce io ritengo che quest'articolo sia in contrasto con quello precedentemente votato per cui le cooperative in possesso a titolo di occupazione o altro, devono essere messe in condizione di poter chiedere l'attribuzione definitiva del fondo; e ritengo che sia in contrasto anche con un elementare senso di giustizia, perchè noi, col riconoscere la compera fatta dalla seconda cooperativa in odio alla prima, verremmo a sacrificare un interesse legittimamente acquisito.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Giuffrida.

GIUFFRIDA. La portata del mio articolo è chiara.

Dato il fine della legge propongo che siano eccettuati dall'applicazione della legge i terreni che già sono devoluti all'Opera nazionale dei combattenti più i beni di cooperative di lavoratori acquistati alla data del 1° luglio 1922, appunto per eliminare le frodi accennate dall'onorevole Abisso.

Mi pare che sarebbe inutile, e per certi rispetti odioso e pericoloso, espropriare un fondo di una cooperativa di lavoratori agricoli per darlo ad un'altra cooperativa.

Ma l'ipotesi che fa l'onorevole Abisso — io non sfuggo le questioni e rispondo sempre in modo tassativo — è quella di un conflitto fra una cooperativa occupante, cui la legge riconosce già la legittima aspettativa a veder convalidato il suo possesso con la nota procedura, e il diritto di un'altra cooperativa che sia già proprietaria del fondo.

Ma a questa ipotesi si riferisce un altro mio articolo successivo che parla della concorrenza fra cooperative (che rappresentano

una realtà dolorosa, come conosce l'onorevole Abisso e conoscono tutti i colleghi siciliani). Questo secondo articolo aggiuntivo è così formulato:

« Quando più cooperative di lavoratori agricoli siano in concorso per la assegnazione di un latifondo, la scelta sarà fatta con criteri di equità e secondo le norme stabilite dal regolamento ».

Data la disposizione di questo mio secondo articolo, credo che non abbiano ragione di essere le preoccupazioni dell'onorevole Abisso.

BERTINI, *ministro d'agricoltura*. Vorrei un chiarimento dall'onorevole Giuffrida, giacché la discussione può servire a chiarire i termini di applicazione dell'articolo stesso. Rimane sempre fermo l'obbligo del bonificamento?

GIUFFRIDA. Senza dubbio.

BERTINI, *ministro d'agricoltura*. Sarà bene dirlo.

GIUFFRIDA. Si può aggiungere la frase: « fermo restando l'obbligo del bonificamento ».

ABISSO. Non so che cosa ne pensi il ministro, ma ritengo opportuno aggiungere all'articolo dell'onorevole Giuffrida un emendamento: « eccettuati i casi di cooperative che si trovino ad avere per decreto prefettizio occupato un terreno ».

CAETANI. L'articolo dell'onorevole Giuffrida sembrerebbe si potesse interpretare in questo senso, che una cooperativa che sia in possesso del terreno non possa in alcun caso essere espropriata.

PRESIDENTE. Non « in possesso », ma proprietaria.

CAETANI. Sia pure proprietaria. Non cambia nulla alla questione. Lo spirito della legge è che coloro che non coltivano le terre possono essere espropriati.

Ora, io non so perchè si potrebbe avere il diritto di espropriare un qualunque privato neghittoso, mentre una cooperativa, che non coltivi lodevolmente la sua terra, debba rimanere immune da qualsiasi disposizione punitiva.

BERTINI, *ministro d'agricoltura*. Perciò ho proposta l'aggiunta: « fermo restando l'obbligo del bonificamento ».

CAETANI. Sì, ma non è detto però che la cooperativa può essere espropriata.

PRESIDENTE. Anzi, è escluso.

CAETANI. Non basta affermare l'obbligo del bonificamento; è necessario precisare l'applicazione delle disposizioni pu-

nitiva per il caso in cui il bonificamento non venga eseguito. Non si può ammettere una eccezione completamente contraria allo spirito della legge.

BERTINI, *ministro d'agricoltura*. Quel che ella richiede è insito nello spirito della legge.

GIUFFRIDA. L'emendamento che ho proposto al mio articolo aggiuntivo è opportuno sia completato, in modo da sgombrare l'animo del collega Caetani da ogni preoccupazione, e può essere completato così: « fermo restando l'obbligo del bonificamento e le relative sanzioni ».

Quanto all'emendamento proposto dall'onorevole Abisso, non posso accettarlo perchè nel caso di conflitti fra cooperative, che debbono essere risolti con equità, non può in ogni caso essere preminente il diritto della cooperativa occupante anche se si tratti di cooperativa che, forse per intrigo politico, sia stata dichiarata legittima occupante di fondi, proprietà di altre cooperative.

Il collega onorevole Abisso ha fatto un'ipotesi diversa e cioè che la cooperativa sia diventata proprietaria in un periodo successivo alla sua occupazione, ma il suo emendamento invece provvede ad un'ipotesi del tutto generica. Mi pare che la risposta che ho data al collega onorevole Abisso, e cioè che il mio articolo successivo debba applicarsi anche nel caso che lo preoccupa, sia una risposta che debba tranquillizzarlo.

ABISSO. Purchè resti fermo che quando si tratta di acquisti fatti successivamente al decreto di occupazione questo articolo non sia applicabile - e questo si può stabilire di comune accordo con un emendamento - non insisto nelle mie osservazioni; ma se questo non è, ci troveremo di fronte ad una vera e propria ingiustizia.

Una cooperativa, perchè sa che un'altra ha ottenuto il decreto di occupazione, può comperare dal proprietario e noi favoriremmo una simile manovra e verremmo a cacciare dal terreno una cooperativa che ha lavorato la terra per concederla ad un'altra.

MODIGLIANI. Non si possono risolvere qui tutte le beghe di casa!

ALDISIO. Appunto. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALDISIO. L'onorevole Abisso sa poi che in Sicilia molti decreti di occupazione dei latifondi furono emessi solo per una

parte di tutta l'unità culturale. Ora è avvenuto, per fortuna in pochi casi, che certi proprietari i quali si videro occupata parte delle loro terre, ne minacciarono la vendita a quei mercanti di terra i quali, come l'onorevole Abisso sa, hanno realizzato sulle spalle dei contadini dei guadagni favolosi.

Qualche cooperativa nella tema di veder passare ad altri queste terre decise di comprarle direttamente, ma per intero. Domando all'onorevole Abisso se vuole che a queste cooperative, che hanno già comprato, dando un magnifico esempio di voler affrontare in pieno e definitivamente il problema del latifondo, cooperative composte di veri lavoratori diretti, sia onesto contendere il frutto di questo sacrificio, tanto più quando l'onorevole Giuffrida stabilisce categoricamente, per evitare ogni frode, che questa legge non sarà applicata per i contratti stipulati fino alla data del 1º luglio 1922.

Io credo che, tenuto conto di questa situazione, dobbiamo, per spirito di equità, accettare l'articolo aggiuntivo del collega onorevole Giuffrida.

ABISSO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ABISSO. Io direi di stabilire una data anteriore, cioè la data dei decreti di occupazione. Potremo in questo modo essere tutti d'accordo.

Quando l'acquisto è successivo al decreto di occupazione, allora si presume che è fatto in frode dell'occupazione delle altre cooperative. In questo caso ritengo che tutte le controversie si potrebbero conciliare.

MODIGLIANI. Non si può fare una legge per un caso.

ABISSO. Onorevole Modigliani, sono molti i casi.

PRESIDENTE. L'articolo aggiuntivo dell'onorevole Giuffrida con le modificazioni apportatevi nel corso della discussione, risulta, dunque, così formulato:

« La presente legge non si applica quando si tratti di latifondi devoluti all'Opera nazionale dei combattenti o dei quali, alla data del 1º luglio, siano proprietarie cooperative di lavoratori agricoli, fermo per queste ultime l'obbligo del bonificamento con le relative sanzioni ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

DRAGO, *relatore*. L'aggiunta dell'obbligo del bonificamento che dovrebbe farsi su

proposta del ministro, accettata dall'onorevole Giuffrida, turba un po' il sistema della legge. Io insisto nel mio concetto. Il bonificamento agrario non è intuitivo, ma lo si applica volta per volta, zona per zona. Può essere disposto, può non essere disposto. Come si fa a dire fin da ora che si impone l'obbligo del bonificamento agrario, quando quest'obbligo eventualmente non è stato disposto?

Io vorrei limitare la portata dell'articolo alla espropriazione, e dire così: « Le disposizioni relative alla espropriazione obbligatoria non si applicano quando si tratta, ecc. ».

Per tutto il resto, vale a dire per le concessioni obbligatorie in godimento temporaneo, in enfiteusi o in ripartizione o l'obbligo del bonificamento agrario, non c'è nessun motivo di non applicare tutte le disposizioni della legge.

All'onorevole Caetani fo rilevare che uno dei fini della legge, anzi il fine originario, fine di ragione sociale, era quello della distribuzione delle terre ai contadini. Ora questo fine sociale è evidentemente raggiunto con l'acquisto della terra da parte delle cooperative di agricoltori, e quindi se si fa una eccezione, se non si guarda precipuamente all'incremento della produzione, allorché si tratta di latifondi già acquistati da cooperative, la cosa è ben giustificata.

GIUFFRIDA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUFFRIDA. Onorevole Presidente, poiché mi pare che nel sistema della legge il bonificamento non funziona automaticamente, ma deve essere dichiarato con provvedimento, che cosa significa: « fermo l'obbligo del bonificamento »? Che la cooperativa non è sottratta alla potestà del ministro per quanto riguarda il bonificamento agrario e le relative sanzioni.

Questo mi pare perfettamente ragionevole, nè comprendo perchè deve essere limitato ad una forma sola di spossessamento, alla forma dell'espropriazione, e non esteso a tutte le altre forme di spossessamento,

Vorrei perciò pregare l'onorevole Drago di non insistere nella sua osservazione.

CAETANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAETANI. Rispondo molto brevemente al collega onorevole Drago...

DRAGO. Rinuncio alle mie osservazioni.

PRESIDENTE. Onorevole Abisso, insiste nel suo emendamento?

ABISSO. Insisto; sarà bocciato, ma insisto...

PRESIDENTE. No, onorevole Abisso; il suo emendamento deve avere prima dieci firme, e poi sarà bocciato... (*Viva ilarità*).

ABISSO. Ma non siamo in dieci!... (*Ilarità*).

DRAGO, *relatore*. Lo firmo io; e lo firmo volentieri perchè ne accetto il criterio...

PRESIDENTE. Allora, rileggo l'emendamento dell'onorevole Abisso: «salvi restando i diritti delle cooperative che trovansi in possesso di terre in virtù di decreti d'occupazione».

PECORARO. Ma questa è una contraddizione... Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PECORARO. Io domando scusa all'onorevole Abisso, ma mi pare che questa sarebbe una contraddizione: «devoluti» vuol dire «trasferiti». Ora, fra le espressioni: «fondi trasferiti», e «fondi in corso di trasferimento» c'è la differenza che esiste fra il sì e il no.

Mi pare che l'onorevole Giuffrida dica molto chiaramente «fondi già devoluti». Quelli che sono in corso di espropriazione vuol dire che non sono stati ancora devoluti...

ABISSO. Ma siamo in equivoco... Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ABISSO. Io mi riferisco alla seconda parte... Per la parte che riguarda l'Opera Nazionale, non si discute. Ma c'è una seconda parte nell'articolo aggiuntivo dell'onorevole Giuffrida che si riferisce alle cooperative che siano già proprietarie di determinati terreni.

Ora, quando si tratti di acquisti fatti successivamente ai decreti di occupazione, si deve presumere che siano fatti per concorrenza sleale contro le altre cooperative e in questo caso io ritengo che sia giusto ed equo che i diritti di queste cooperative non siano pregiudicati.

GIUFFRIDA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUFFRIDA. Io non potrei che ripetere quello che ho detto poco fa, e cioè che l'articolo successivo da me proposto, e che ho già letto alla Camera, prevede il caso di conflitti di cooperative, e qui ci troviamo proprio in questo caso.

L'onorevole Abisso sa benissimo che in molti casi, per ragioni di favore politico, le prefetture hanno concesso l'occupazione di terre, che erano già proprietà di coope-

rativa di coltivatori, e che erano anche convenientemente lavorate.

Ora, io non dico di cancellare questi procedimenti: dico, risolvete i conflitti fra cooperative, secondo equità.

Ed ecco perchè non posso accettare l'emendamento dell'onorevole Abisso.

ABISSO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ABISSO. Se l'onorevole Presidente mi permette, io credo di poter chiarire le osservazioni che ha fatto l'onorevole Giuffrida.

L'onorevole Giuffrida si preoccupa del caso in cui una determinata cooperativa sia proprietaria di un terreno e un'altra cooperativa successivamente abbia ottenuto il decreto di occupazione.

In questo caso sono perfettamente d'accordo con lui.

È la cooperativa che ha ottenuto il decreto di occupazione che ha agito slealmente verso l'altra; ma quando siamo nel caso opposto, di una cooperativa che ha ottenuto il decreto di occupazione, che ha lavorato la terra per due o tre anni e magari l'ha migliorata, per il fatto che una successiva cooperativa sia riuscita a comprare direttamente questa terra dal proprietario, sacrificare la prima a me pare che sarebbe iniquo.

PRESIDENTE. Scusi se la interrompo, onorevole Abisso; ma non le sembra che sarebbe più opportuno rimandare questa questione a quando si discuterà l'altro articolo aggiuntivo, dell'onorevole Giuffrida?

ABISSO. Non ho nulla in contrario, ma mi pare che la questione sarebbe pregiudicata, perchè, quando si dice che la legge non si applica alle cooperative che hanno già fatto un acquisto fino al 1° luglio 1922, ogni altra questione non si può più sollevare se non mettendosi in contrasto con questo articolo. Ecco perchè io insisterei...

ALDISIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALDISIO. Io non debbo che ripetere quello che ho detto poco fa.

In Sicilia c'è questo stato di fatto: vi sono cooperative che ebbero concessa l'occupazione per una sola parte, che in molti casi si riduce a un quarto dell'estensione totale.

In Sicilia ci sono latifondi per i quali il prefetto e il ministro d'agricoltura firmarono successivi decreti d'annullamento delle occupazioni; ma le cooperative seb-

bene sfrattate restano ancora. Qualcuno di questi latifondi per cui fu annullata l'occupazione è stato comprato da cooperative. Volete ora che queste cooperative che ebbero l'ardimento di comprare, siano private dei loro diritti acquisiti solo perchè sul posto restano coltivatori ritenuti inetti, o che danno minori affidamenti per la trasformazione dei fondi?

Stabilite tassativamente che la data dei contratti non deve superare il termine del 1° luglio 1922, qualunque frode successiva sarà evitata, perchè i contratti di cui parliamo sono stati fatti nella più perfetta buona fede.

ABISSO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ABISSO. La mia osservazione si riferisce al caso in cui i decreti di occupazione siano stati fatti per una determinata quantità di terre. Si capisce che per il terreno rimanente non c'è possibilità di applicare le disposizioni attuali. In caso di revoca la questione l'abbiamo già risolta con l'articolo votato ieri. L'onorevole Aldisio dice che non c'è possibilità di frode, ma la frode si è già verificata, perchè quando questa richiesta si è verificata dopo il decreto d'occupazione, deve ritenersi fatta in odio alle precedenti cooperative.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'agricoltura.

BERTINI, *ministro d'agricoltura*. Vorrei pregare i colleghi di considerare che, effettivamente, con l'emendamento dell'onorevole Abisso, a meno che non si trovi un'altra formula ridotta, si viene a creare un conflitto: da un lato si concede alle cooperative di potere diventare proprietarie e mantenere la proprietà; e d'altro canto si mette in contrasto questo diritto con quello in precedenza sancito a favore delle cooperative con le occupazioni. Ed allora che cosa diamo alle cooperative che abbiano acquistato la proprietà?

L'onorevole Abisso accenna a qualche caso in cui ci può essere stato il crumiraggio, per così dire, di una cooperativa che si sia fatta acquirente successivamente, con secondi fini.

Troviamo una formula adatta nell'articolo successivo per ovviare all'inconveniente.

ABISSO. Sì, con cui si stabilisca, che in caso di conflitto resta arbitro il ministro.

GIUFFRIDA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUFFRIDA. Credo ora di aver chiarito sufficientemente questo articolo aggiun-

tivo; esso conferisce un diritto alle cooperative proprietarie; ma vi è un altro articolo che conferisce un diritto alle cooperative occupanti.

Il conflitto fra queste categorie di cooperative sarà risolto caso per caso con la dovuta equità.

ABISSO. Se si chiarisce così non insisto nell'emendamento.

GIUFFRIDA. Ed allora, giustamente osserva il relatore, si potrebbero votare i miei due articoli aggiuntivi contemporaneamente, in modo che sia scolpito meglio questo pensiero.

PRESIDENTE. Allora do lettura del secondo articolo aggiuntivo dell'onorevole Giuffrida, sottoscritto anche dagli onorevoli Abisso, Persico, Amatucci, Furgiuele, Bassino, Scotti, Mattoli, Falcioni, Di Giovanni Edoardo, così formulato:

« Quando più cooperative di lavoratori agricoli siano in concorso per l'assegnazione di un latifondo, la scelta sarà fatta con criteri di equità e secondo le norme stabilite dal regolamento ».

L'onorevole Giuffrida ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

GIUFFRIDA. Rinunzio a svolgerlo.

ABISSO. Io direi, onorevole Presidente, che dovrebbe porsi qui un'aggiunta per chiarire il concetto dell'onorevole Giuffrida. Altrimenti navighiamo in un mare di confusione. O meglio, potrei accordarmi con l'onorevole Giuffrida...

DRAGO, *relatore*. Credo che si possa intanto sospendere la discussione dei due articoli aggiuntivi dell'onorevole Giuffrida, e procedere nella discussione in modo che nel frattempo si mettano d'accordo i proponenti.

PRESIDENTE. Purchè si mettano d'accordo nel corso della seduta.

MODIGLIANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MODIGLIANI. Io credo di aver trovato la formula conciliativa.

Dopo l'inciso del secondo articolo aggiuntivo dell'onorevole Giuffrida che comincia: « Quando più cooperative e lavoratori agricoli, ecc. » e finisce: « secondo equità, e secondo le norme fissate dal regolamento, » si potrebbe aggiungere, dico, quest'altro inciso: « con speciale riguardo: 1° alla priorità della regolare occupazione in confronto di acquisti successivi; 2° al modo con cui fu coltivato il terreno dalla cooperativa che lo gestiva ».

ABISSO. Non ho difficoltà ad accettare.

PRESIDENTE. Passiamo, frattanto, all'articolo aggiuntivo dell'onorevole Caetani, firmato anche dagli onorevoli Pucci di Benisichi, Mazzucco, Fontana, Mantovani, Luiggi, De Stefani, Federzoni, Banelli, Lupi, così concepito:

« L'immissione in possesso dei fondi assoggettati alle disposizioni coattive, di cui alle lettere *a*, *b* e *d*, dell'articolo 2 a favore dei concessionari, avverrà alla fine dell'anno agrario successivo a quello in cui è stato emesso il provvedimento, salvo sempre al conduttore uscente il diritto alle indennità per la preparazione dei terreni, per i lavori compiuti o in corso e per i frutti pendenti ».

L'onorevole Caetani ha facoltà di svolgerlo.

CAETANI. Faccio osservare alla Camera che il concetto espresso in questo articolo non è nuovo. Fu già discusso prima ed il mio emendamento fu rimandato agli articoli transitori. Era contenuto altresì nel testo della Commissione, corrisponde ad un criterio di equità tanto che si trova persino in tutti i contratti privati, per il semplice fatto che non si può ammettere che un conduttore si trovi subitaneamente espulso dal fondo senza aver tempo di disporre delle proprie scorte vive e morte.

È necessario ricordare che i latifondi rappresentano una cospicua superficie dell'Italia, occupata da agricoltori a cui si deve una notevole aliquota della produzione nazionale. Se tutto ad un tratto volessimo mettere questi conduttori alla porta, ne risentirebbe l'agricoltura un gravissimo danno.

Anzitutto vi è la questione del bestiame. Nei latifondi troviamo conduttori proprietari di 200, 300 ed anche più capi di bestiame. Essi debbono avere il tempo materiale per poter disporre di questo bestiame e assicurarsi di altri pascoli per il suo mantenimento.

Tutti sanno che a partire dalla fine dell'inverno non si trovano più pascoli per l'anno agrario seguente, perchè i contratti agrari si fanno consuetamente con un anno di anticipo. Quindi il conduttore, per potersi assicurare il pascolo per l'annata successiva, deve avere un anno di tempo, altrimenti sarebbe costretto a vendere le sue scorte vive o morte in brevissimo tempo, sottoponendosi ad un iniquo ricatto e con gravissimo danno non soltanto suo, ma di tutta l'industria zootecnica.

Questo disegno di legge riguarda il latifondo e la trasformazione delle terre, e non è certamente inteso a colpire la proprietà privata di agricoltori che non appartengano alla classe, da alcuni tanto odiata, dei proprietari terrieri.

La massima parte dei conduttori non sono gran signori, ma semplici lavoratori che dopo lunghi anni di lavoro e di fatiche hanno finalmente acquistato un piccolo capitale che tengono sotto forma di bestiame.

In secondo luogo desidero ricordare che i conduttori hanno sempre dei lavori agricoli in corso. Vi sono le sementi, le maggesi, i frutti pendenti di cui hanno il diritto di godere e di essere risarciti. Le migliori, i concimi, le calorie apportate alla terra sono un beneficio a vantaggio dei concessionari e giustamente devono essere pagati.

I lavori di semina si estendono dal novembre al settembre, e le domande di concessione devono quindi essere fatte sempre nella precedente annata agraria e non entrare in effetto che alla fine di quello successivo.

Visto che le disposizioni di legge sono note e che si conoscono le rotazioni agrarie nei vari fondi, nulla impedirà alle cooperative e agli altri enti richiedenti di presentare le domande in tempo utile, affinché la concessione possa essere pronunziata prima della fine dell'anno agrario, lasciando l'anno successivo a disposizione del conduttore uscente.

Quanto ho detto corrisponde completamente ad un concetto di equità che è ammesso persino nei contratti privati, sicchè son certo che il mio emendamento sarà accolto dalla Camera.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Giavazzi.

GIAVAZZI. Faccio osservare che la questione sollevata dall'onorevole Caetani fu decisa dalla Camera quando fu approvato l'articolo 8, oggi diventato articolo 7, là dove si dice che le indennità da corrispondersi eventualmente ai conduttori, i termini e le modalità per l'occupazione dei fondi saranno stabilite dal regolamento.

Mi pare che oggi non si possa tornare sulla questione. Naturalmente, chi farà il regolamento terrà conto di quello che ha detto l'onorevole Caetani.

PRESIDENTE. La questione non resta pregiudicata.

CAETANI. La durata è un punto fondamentale.

PRESIDENTE. Ma l'articolo 7 prevede anche il termine. Infatti dice « le indennità da corrisondersi eventualmente ai conduttori, i termini e le modalità ».

CAETANI. Dopo queste dichiarazioni, ritiro il mio emendamento; però insisto perchè sin d'ora rimanga chiaramente stabilito che il conduttore uscente avrà almeno un'annata agraria intera per disporre i suoi affari.

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole Caetani non insiste nel suo emendamento.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Giuffrida. Credo che i suoi due articoli aggiuntivi egli intenderà che siano fusi in uno.

GIUFFRIDA. O fusi o divisi, potrà considerarlo il relatore in sede di coordinamento.

DRAGO, *relatore*. Meglio fonderli sin da ora.

GIUFFRIDA. Sta bene. Il primo articolo aggiuntivo resta concepito come è stato letto. Al secondo propongo di aggiungere dopo le parole « quando più cooperative di lavoratori agricoli siano in concorso per l'assegnazione di un latifondo » le parole « anche se una sia proprietaria e l'altra occupante ».

DRAGO, *relatore*. Poichè possono essere più di due, meglio dire « taluna e tal'altra ».

GIUFFRIDA. Sta bene.

PRESIDENTE. Dunque l'articolo aggiuntivo risultante dalla fusione dei due articoli aggiuntivi resta per la prima parte così formulato:

« La presente legge non si applica quando si tratti di latifondi devoluti all'Opera nazionale dei combattenti, o dei quali, alla data del 1° luglio 1922, siano proprietarie cooperative di lavoratori agricoli, fermo restando per queste ultime l'obbligo del bonificamento con le relative sanzioni ».

DRAGO, *relatore*. Eventuale obbligo. (*Commenti*).

PRESIDENTE. La Camera ha votato che le disposizioni del regolamento legislativo restano ferme.

Seconda parte: « Quando più cooperative di lavoratori agricoli siano in concorso per l'assegnazione di un latifondo, anche se taluna sia proprietaria e tal'altra occupante, la scelta sarà fatta con criteri di equità e secondo le norme stabilite dal regolamento ».

ABISSO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ABISSO. Per chiarire che la seconda parte di questo articolo non è in contrasto con la prima, ma armonizza.

PRESIDENTE. Onorevole Abisso, le leggi del Parlamento armonizzano sempre! (*Si ride*).

CAETANI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAETANI. Non comprendo che cosa voglia dire la frase « la legge non si applica ». A che cosa?

PRESIDENTE. Vuol dire che non si può espropriare, nè fare concessioni in temporaneo godimento, nè utenze a miglioria, ecc., quando si tratti di fondi devoluti all'Opera nazionale, ecc., ecc.

CAETANI. Voterò contro questo articolo, perchè mi sembra che simile eccezione sia in contrasto collo scopo e collo spirito della legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Giuffrida, risultante dalla fusione dei due articoli di cui ho dato lettura.

(*E approvato*).

Segue l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Di Fausto, sottoscritto anche dagli onorevoli Aldisio, Martire, Tupini, Mattei-Gentili, Sensi, Tamanini, Termini, Montini, Braschi:

« Sono nulle le clausole con le quali, nei contratti di enfiteusi, fosse stato assunto l'obbligo di provvedere alle migliorie con capitali dell'enfiteuta e con esclusione del credito.

« Gli enfiteuti potranno avvalersi di tutte le facilitazioni portate dalla presente legge e dalle leggi di bonifica in genere.

Ha facoltà di svolgerlo.

DI FAUSTO. Nei contratti di enfiteusi riescono di grave ostacolo alle trasformazioni agrarie del fondo le limitazioni che il concedente impone spesso, a sua maggior garanzia, all'enfiteuta, nel senso che quest'ultimo rinuncia a consentire ipoteche o privilegi sul fondo concesso.

Per la natura stessa del contratto di enfiteusi, è ovvio che, onde l'enfiteuta possa procedere a un investimento cospicuo di capitale nel fondo, sia talvolta costretto, esauriti i propri mezzi, a ricorrere al credito, e valersi di speciali agevolazioni pre-

viste dalle leggi del bonificamento agrario, vale a dire di mutui di favore.

Ora il divieto di contrarre prestiti per migliorare il fondo, è certamente contrario allo spirito di quanto la legge dispone per l'enfiteusi e per la bonifica agraria.

L'articolo 1562 del Codice civile ne ammette invero la nullità, ma l'enfiteuta che sia stato o sia costretto a subire la limitazione di cui sopra, deve adire l'autorità giudiziaria e correre l'alea del giudizio, prima di poter disporre del fondo enfiteutico e delle sue accessioni.

Volendo quindi favorire il contratto di enfiteusi e la trasformazione agraria dei terreni, è necessario stabilire chiaramente in questa sede che ogni clausola contraria al miglioramento del fondo è nulla di diritto.

Solo allora l'enfiteuta, con mezzi propri, o ricorrendo al credito ordinario o speciale, potrà affrettare le auspicate migliorie del fondo.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro vuole dare il suo avviso su questo emendamento?

BERTINI, ministro d'agricoltura. Osservo all'onorevole Di Fausto che il suo emendamento riflette non tanto la concessione di enfiteusi regolata dalla presente legge, ma si estenderebbe a tutte quante le enfiteusi, anche quelle inerenti al regime precedente.

Io ho dovuto in un altro punto della discussione, e specialmente nei rapporti dell'enfiteusi, oppormi all'accettazione di un emendamento simile, perchè non voglio caricare questa legge di mille disposizioni le quali toccano materie ad essa non interamente legate, altrimenti si appesantisce di più; d'altra parte questa non mi sembra la sede congrua per tale disposizione.

Assicuro l'onorevole Di Fausto che in quanto alla sostanza dell'emendamento se ne potrà tener conto in sede più opportuna.

PRESIDENTE. Onorevole Di Fausto, aderisce all'invito del ministro di ritirare il suo emendamento?

DI FAUSTO. Non v'insisto.

PRESIDENTE. È stato presentato un articolo aggiuntivo dagli onorevoli Carbonari, Marconcini, Pecoraro, Gronchi, Krekich, Stefini, Di Fausto, Aldisio:

« La presente legge è estesa anche ai territori annessi al Regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1773 ».

Onorevole Carbonari le sembra proprio necessario questo articolo?

CARBONARI. Ricordo la disposizione che dice:

« Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare nei territori annessi lo Statuto e le altre leggi del Regno e ad emanare le disposizioni necessarie per coordinare... ».

In base a quest'articolo ogni legge e ogni decreto emanati nelle provincie del Regno per essere estesi nelle nuove provincie hanno bisogno di un nuovo decreto. Per evitare queste lungaggini... (*Interruzioni — Commenti*).

PRESIDENTE. Onorevole Carbonari, la prego di non insistere, altrimenti si dovrebbe introdurre un articolo uguale in tutte le leggi.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'agricoltura.

BERTINI, ministro d'agricoltura. Osservo all'onorevole Carbonari che l'articolo da lui citato, e che intende alla graduale applicazione delle leggi dello Stato nelle regioni annesse, evidentemente si riferisce a tutte le leggi dello Stato, non solo quelle esistenti all'atto della pubblicazione di quella legge, ma a tutte le altre che in qualsiasi momento siano per diventare patrimonio legislativo della Nazione.

È evidente che, come giustamente osservava l'onorevole Presidente, colla proposta dell'onorevole Carbonari si verrebbe a creare un perturbamento, quasi che si potesse intendere che quell'articolo si potesse applicare ad alcune leggi e ad altre no, a seconda che esista o no una disposizione che dichiara applicabile la legge stessa alle regioni annesse.

Onde è evidente che questo coordinamento da farsi tra la legislazione vigente comunque in Italia e la legislazione che vigeva nelle regioni annesse, avviene automaticamente in base alla legge del trattato di annessione delle terre.

PRESIDENTE. Onorevole Carbonari, ella insiste?

CARBONARI. Ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. Prima di passare agli ultimi due emendamenti, sarà opportuno prendere in esame il n. 2 del secondo comma dell'articolo 16 (già 23) che fu sospeso, e l'ultimo comma dell'articolo 28 (già 27) che fu pure sospeso.

Rileggo l'articolo 16:

« Le concessioni enfiteutiche, stipulate in base alla presente legge, sono regolate dagli articoli 1556 e seguenti del Codice civile.

« In deroga peraltro agli articoli stessi esse sono sottoposte alle condizioni di cui appresso:

1^o) l'enfiteuta assume l'obbligo di coltivare il fondo;

2^o) il fondo ed il debito del canone relativo sono indivisibili;

3^o) è ammessa la cessione a favore dei successori legittimi, ovvero a favore di singole cooperative da parte di Federazioni o Consorzi di cui quelle facciano parte;

4^o) in caso di devoluzione del fondo, per mancato pagamento del canone, dovuto a colpa dell'enfiteuta, a questo non compete indennità alcuna per eventuali miglioramenti arrecati al fondo, salvo le eccezioni da stabilirsi nel regolamento;

5^o) il diritto di affrancazione, quando ad essa non aderisse il proprietario del terreno, non potrà essere esercitato, tranne il caso di enfiteusi costituite da persone giuridiche, prima che sia decorso il periodo di anni trenta dalla data della concessione;

6^o) l'estensione del terreno, da concedersi a ciascun enfiteuta, deve essere adeguata alla capacità di lavoro della famiglia colonica o della associazione richiedente.

« Nei casi di successione dell'enfiteuta si applicano le norme contenute nell'articolo 38, lettera f) della legge 15 luglio 1906, n. 383 ».

Bisogna tener presente che il comma terzo fu approvato, mentre fu sospeso il n. 2^o e fu invitata la Commissione a presentare riguardo a questo le sue proposte.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

DRAGO, *relatore*. Il concetto della Commissione è che il fondo sia indivisibile quando l'enfiteuta sia un coltivatore diretto, vale a dire in relazione alla quota già assegnata in concessione enfiteutica al coltivatore diretto, ma il latifondo, anche se concesso nella sua grande unità culturale a una cooperativa, può essere successivamente ripartito in subconcessione ad altre cooperative, secondo la proposta fatta dai colleghi di parte socialista.

MODIGLIANI. Qual'è la nuova formula?

DRAGO, *relatore*. La formula che ho proposto io — e dico che ho proposto io perchè alcuni colleghi della Commissione hanno osservato che è troppo complessa — è questa:

« 2^o) Il fondo è indivisibile, se l'enfiteuta è un coltivatore diretto. Nel caso che si

tratti di un ente contemplato dall'articolo 6 può farsi luogo — dopo regolare istruttoria da eseguirsi nelle forme stabilite per l'ordinaria concessione collettiva — alla trasformazione della concessione ordinaria in nuova concessione enfiteutica secondo il nuovo piano approvato di quotizzazione ».

Io ero partito dal concetto che il piano di quotizzazione dovesse sempre avere l'approvazione dell'autorità superiore.

I colleghi della Commissione hanno trovato la formula un po' troppo complessa.

La sottopongo ora alla Camera; in ogni modo, il concetto è questo: bisogna impedire la polverizzazione delle terre, bisogna cioè impedire che le quote assegnate ad un singolo enfiteuta, possano ulteriormente essere suddivise perchè furono assegnate col criterio che dovessero bastare alla capacità di lavoro di una famiglia colonica ed è quindi giusto che non siano ulteriormente divise.

Vi è la stessa norma nella legge 15 luglio 1906, n. 383, sui provvedimenti per il Mezzogiorno.

Questo criterio, già ammesso nella nostra legislazione, deve essere ribadito in questa legge, perchè non vi è alcun motivo per mutarlo.

Ma quando si tratta di una concessione in enfiteusi di una grande unità culturale, può successivamente verificarsi la necessità di subconcederla in ulteriori unità culturali più piccole, più limitate; e quindi trovo opportuno che si rifaccia una istruttoria circa il piano di quotizzazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Giuffrida.

GIUFFRIDA. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole Drago, io mi sentivo indotto piuttosto a confermare la mia precedente opinione, e cioè l'opportunità di sopprimere questo comma, in quanto che è stato dichiarato in altra parte della legge, ed anzi in questo stesso articolo, in quale caso il fondo non sia divisibile.

Ripeterlo qui mi pare che non sia necessario, mentre d'altro canto, come osserva giustamente anche l'onorevole Drago, se volessimo fare delle dichiarazioni di principio, finiremmo necessariamente per farle lunghe e per certi rispetti complicate. Il miglior partito è quello di sopprimerle. Che il fondo del quotista, cioè il fondo dell'ultimo assegnatario sia indivisibile è stato detto chiaramente nell'articolo.

PRESIDENTE. Desidera replicare, onorevole relatore?

DRAGO, relatore. Si tratta di un articolo di deroga alle disposizioni del Codice civile, ed è quindi necessario stabilire la disposizione esplicita. Io ho soppresso la parte relativa al canone perchè è di diritto comune; anzi non è nemmeno espressa esplicitamente nel Codice civile perchè è intuitiva. Ma che il fondo, la quota assegnata, sia indivisibile è necessario esprimerlo chiaramente come deroga al Codice civile.

Contemporaneamente mi pare necessario disciplinare la materia per la concessione enfiteutica dell'insieme delle grandi unità culturali.

Vorrei, quindi, pregare la Camera di accogliere questa disposizione, benchè un po' faticosamente elaborata.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Valentini Ettore.

VALENTINI ETTORE. L'onorevole Drago non ha riflettuto che l'insistenza nel voler dichiarare indivisibile il fondo enfiteutico lo porta alla divisibilità necessaria nel paragrafo seguente.

DRAGO, relatore. No. Io parlo del fondo assegnato in utenza all'enfiteuta coltivatore diretto.

VALENTINI ETTORE. Sta bene: e non vi è enfiteuta che non sia non coltivatore. Qui si dice: è ammessa la cessione a favore dei successori legittimi (vorrei meglio dire successibili) o a favore di singole cooperative, ecc. Se ammettete la cessione a favore dei successibili, andate per forza alla divisione. Non vi pare?

MODIGLIANI. Si può sapere che cosa significa l'ultimo capoverso?

GIAVAZZI. Vuol dire che passa a uno solo dei successibili.

MODIGLIANI. Allora è inutile.

DRAGO, relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DRAGO, relatore. Chiedo alla Camera un po' di attenzione. Dopo le proposte, che sono già state votate dalla Camera, il disegno di legge viene a contenere un doppio tipo di concessione enfiteutica.

Il tipo originario nel disegno di legge ministeriale e della Commissione era quello della concessione della quota all'enfiteuta coltivatore; ma oggi noi ci troviamo in presenza di due tipi assolutamente diversi di concessione enfiteutica, perchè la Camera ha voluto introdurre, proposto dal gruppo socialista, un nuovo tipo: la concessione

enfiteutica in blocco data ad uno degli enti di cui all'articolo 6. Questo tipo non esisteva nel disegno di legge originario.

Ora ci troviamo in presenza di un'enfiteusi collettiva nella quale l'enfiteuta non è più il singolo coltivatore, come nel tipo classico dell'enfiteusi, ma è uno degli enti previsti dall'articolo 6.

Sorsero allora gli onorevoli Canevari e Modigliani e fecero osservare che può uno di questi enti, specialmente se è una federazione, riconoscere, in epoca successiva, la opportunità di subconcedere ad altre cooperative, ad altri enti collettivi, il fondo già ottenuto in enfiteusi, con piena libertà di subconcessione.

Io porto solo un piccolo emendamento alla proposta del gruppo socialista che, se non m'inganno, credo di aver riprodotto in termini precisi.

In questo caso la divisibilità del fondo è ammessa.

Un fondo, che è una grande unità culturale, è intuitivamente destinato a quotizzazione.

Soltanto vorrei che il piano di quotizzazione fosse approvato dall'autorità superiore, la quale ne riconoscesse la necessità e l'opportunità per ragioni di interesse sociale e d'incremento della produzione.

Questa è una deroga alla norma della divisibilità del fondo.

Ci troviamo dunque davanti a un tipo di concessione singola della quota, in cui il concetto della indivisibilità deve essere preciso ed assoluto; e di fronte a un tipo di concessione enfiteutica, che importa invece la possibilità della divisione.

Ecco perchè vorrei che l'articolo fosse opportunamente redatto.

MODIGLIANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MODIGLIANI. Mi nasce un dubbio, che occorrerebbe chiarire non per me, ma per la legge.

Noi, quando abbiamo votato il numero 3 dell'articolo abbiamo creduto che quell'articolo fosse sufficientemente chiaro ed esprime tutto il nostro pensiero.

Avevamo creduto cioè che fosse stabilito in modo definitivo che l'ente cui originariamente fosse stato concesso un certo latifondo in enfiteusi, potesse suddividerlo tra le cooperative che lo costituiscono.

Il dubbio mi è derivato, debbo confessarlo, dalla facilità con cui due colleghi, non molto teneri del deliberato della Ca-

LEGISLATURA XXVI — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 14 LUGLIO 1922

mera, hanno aderito alla radiazione del comma 2°.

Molto onestamente, del resto, essi mi hanno fatto osservare (ed ho consultato subito le sacre tavole) che il canone è di per sé indivisibile. Onde il dubbio che noi abbiamo votato, approvando il comma 3, una disposizione insufficiente.

PECORARO. Non è indivisibile il canone. Protesto!

DRAGO, *relatore*. È implicitamente indivisibile. Non c'è nel Codice una dichiarazione espressa, ma...

Una voce. In giurisprudenza è una questione controversa se sia divisibile o meno. (*Commenti*).

MODIGLIANI. Basta il fatto che mezzi dicano di sì e mezzi dicano di no, per dimostrare che ho ragione di preoccuparmi. Tutti onesti, tutti bravi, gl'interpreti! Ma se tutti onesti e bravi qui, è ben possibile che ci siano mezzi giudici che la pensino in un modo e mezzi in un altro. Ora io voglio che tutti la pensino, invece, nel senso che avevamo concordato.

Noi avevamo chiaramente inteso (faccio appello a tutti) che col numero 3 di questo articolo si stabilisse il diritto effettivo, reale, in tutta la sua pienezza, di subconcedere, anche frammentariamente, il fondo alle cooperative facenti parte dell'ente originariamente concessionario.

In questo fummo tutti d'accordo. E in quel momento nessuno dubitò che la divisione dovesse valere anche in ordine al pagamento del canone.

DRAGO, *relatore*. Si pose il quesito, e fu rinviato.

MODIGLIANI. No, non fu posto allora. E soltanto se ne parlò in occasione del numero 2 dell'articolo; ed io ricordo di aver fatto una serie di ragionamenti per dimostrare che si doveva abolire quel comma numero 2, appunto perchè produceva la conseguenza di addossare alle cooperative buone pagatrici e buone coltivatrici l'obbligo di pagare il canone anche delle cooperative cattive coltivatrici e pessime pagatrici.

Ora, tutto ad un tratto, si impara che, in onta al numero 3 dell'articolo, potrebbe accadere che, il canone essendo indivisibile, l'inconveniente lamentato sussistesse, e che le cooperative buone lavoratrici e buone pagatrici dovessero pagare per le cattive consorelle.

Onde io penso che non solo si deve radiare dal comma 2 l'inciso che il canone è

indivisibile, ma ci si deve mettere che è divisibile.

Una voce al centro. Non occorre.

MODIGLIANI. Occorre.

CAETANI. Così vanno all'aria tutte le Opere pie!

DRAGO, *relatore*. Così ella vuol rovinare le Opere pie, che dovrebbero sottostare ad una vera spesa quotidiana per la esazione delle piccole quote... (*Commenti animati*).

MODIGLIANI. Non gridate troppo, signori. Intanto, a buon conto, vi faccio osservare che tutte queste cose le dovevate dire quando discutevamo l'articolo...

CAETANI. Fu accennato.

MODIGLIANI. Non lo ricordo. In ogni modo, nessuno comprese, votando il n. 3, che ci sarebbe stato questo pericolo (*Interruzioni*).

E non c'è poi da allarmarsi tanto per gli Enti morali, perchè questi allarmi non sono fondati, in quanto che si è votato un articolo (non ricordo più quale) per il quale l'Istituto della colonizzazione è abilitato a riscuotere i canoni per conto dei direttarii e anche a comperarli. Onde le Opere pie si possono tranquillissimamente mettere al sicuro, incaricando l'Istituto di riscuotere i loro canoni, e magari cedendoli. Cosicché non c'è da avere nessun timore per loro.

Sarà dunque bene rinunziare ad argomentazioni a favore di una tesi, che non hanno niente a che fare con l'inconveniente che si denuncia. Gli Enti morali non sono in giuoco, sono difesi dalle disposizioni di legge cui ho accennato,

La disposizione che salva l'indivisibilità del canone è unicamente a favore del direttario: ed il direttario ha tutto l'interesse a non cedere le quote all'Istituto della colonizzazione, e a conservare il proprio diritto di colpire, per mezzo dell'indivisibilità, le cooperative buone e le cooperative cattive.

Ora, io non sono affatto disposto ad ammettere ciò; e richiamo tutti alla gravità di quanto accenno. Non si deve lasciar perire una delle disposizioni che apparvero fra le più importanti.

Si è battagliato per tutta una giornata per sapere se questa discussione dell'enfiteusi si doveva ammettere o no. E fu ammesso. Invece ora si scopre che sarebbe eliminata; e che se il canone resta indivisibile, il direttario colpirà le cooperative buone, per le malefatte delle cattive.

Che il direttario rientri in possesso dei terreni occupati dalle cooperative che li

amministrano male, è sacrosanta giustizia. Tanto peggio per loro, e tanta fortuna per il direttario che beneficerà in questo modo di quel tanto di bonificazione che sarà stato fatto.

Ma che il direttario, attraverso l'indivisibilità del canone, colpisca anche la cooperativa che ha ben coltivato e pagato, questa è una iniquità che non si può ammettere. E lasciarla sussistere equivale a rimangiarsi il n. 3 dell'articolo 16.

Concludo chiedendo che il numero 2 di quest'articolo sia modificato per la prima parte, se il relatore insiste, come il relatore ha chiesto; e cioè stabilendosi pure l'indivisibilità del fondo enfiteutico, se l'enfiteuta è diretto coltivatore. È una cosa che ha una importanza, secondo me, assolutamente trascurabile...

DRAGO, *relatore*. Tutt'altro!... Bisogna impedire la polverizzazione della terra!... Abbiamo addirittura delle quote di 5 o 600 metri quadrati... (*Commenti*).

MODIGLIANI. Ripeto che non faccio opposizione a ciò. Ma avverto il relatore che si troveranno cento mezzi, (che si intravedono sin da ora, e che è inutile si inchino qui per evitare che gli avvocati trovino negli Atti parlamentari l'indicazione di questo mezzo) per eludere questo punto della legge.

Comunque, se il relatore insiste e vuole che il fondo enfiteutico, quando l'enfiteuta sia diretto coltivatore, sia dichiarato indivisibile, io aderisco alla sua proposta. Ma, indiscutibilmente, il canone, nei casi in cui anche la cessione parziale è ammessa, deve essere *ipso-facto* ed *ipso-jure* diviso.

Questo è il testo che io mi riservo ora di formulare, per evitare, ripeto, che sia annullato il numero 3 dell'articolo.

Altrimenti noi faremo una legge che sarà una trappola e un inganno su questo punto, perchè dandosi il fondo, in parte a cooperative buone, e in parte a cooperative cattive, le esporremo a finire tutte nello stesso calderone giudiziario derivante dalla morosità e dal difetto di buona coltura e di buona amministrazione di alcune di esse.

PRESIDENTE. Scusi, onorevole Modigliani. Se ho ben compreso il suo pensiero, il numero due dovrebbe occuparsi soltanto dell'indivisibilità del fondo colla formula proposta dall'onorevole relatore. Circa l'indivisibilità del canone, la disposizione dovrebbe andare al n. 3...

MODIGLIANI. Mi rimetto a lei, signor Presidente: se crede di metterla al 2, la

metta al 2; se crede di metterla al 3, la metta al 3. o magari anche a un 2-*bis*; faccia lei.

VALENTINI ETTORE. Ma si potrà avere un fondo indivisibile a fronte di un canone divisibile?...

MODIGLIANI. È una cosa diversa. Il fondo indivisibile è quello dell'enfiteuta diretto coltivatore, per il quale valgono le ragioni dette dall'onorevole relatore. Il canone divisibile è quello del latifondo, non delle quote assegnate; è quello relativo alla terra che si deve redimere, che si deve dividere ed affidare con contratti enfiteutici parziali a cooperative distinte e divise.

VALENTINI ETTORE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENTINI ETTORE. Io prendo atto delle illustrazioni del collega onorevole Modigliani. Richiamo però l'attenzione sua e della Camera sul grave problema della divisibilità del canone in questo caso?

Io sono per la divisibilità del canone quando si tratti del latifondo, perchè non è possibile che il grande possesso terriero resti unito in tutti i casi, mentre la intensificazione delle colture lo porta al frazionamento: è quindi prevedibile la necessità di derogare al principio di diritto comune, che ha sancito la indivisibilità del canone.

Si tratta dunque di regolare i grandi possessi terrieri che chiamiamo latifondi e pei quali, si può anche derogare al diritto comune; ma bisogna poi riflettere in che modo dovrà avvenire la divisione del canone.

Le sub-concessioni, dice l'onorevole Modigliani, portano con loro la divisione *ipso-jure* del canone, oh, piano!

Ci vorrà qualche organo che stabilisca la divisione del canone, a meno che non si voglia ammettere che il direttario debba intervenire in ogni contratto di sub-concessione, perchè allora avremmo la divisione consensuale. In difetto, quando cioè dovesse provvedere la legge, essa dovrà stabilire non solo l'organo che provveda alla divisione di questo canone in ragione delle varie quote, considerate secondo la loro superficie, se uniformi, o secondo il loro valore, se differenti per coltura, ma anche stabilire i criteri da seguirsi per assicurare il pagamento del canone frazionato.

Ora tutta questa materia può essere, così, rabberciata in un articolo, il quale vagamente dica: il canone si divide! Bis-

gnerà stabilire dei criteri precisi e chiari: ond'io pregherei la Commissione, lo stesso onorevole Modigliani, che ci tiene a questa divisione, alla quale, io credo, si debba tutta la Camera associare (giacchè un grande possesso terriero non potrà eternamente rimanere unico e con un canone eternamente indivisibile) a studiare le norme, onde la legge possa riuscire qualche cosa di chiaro e di organico.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Giavazzi.

GIAVAZZI. Avevo chiesto di parlare prima che l'onorevole Modigliani concludesse. Mi pare, giacchè siamo tutti di accordo sulla indivisibilità del fondo, quando è in mano al quotista diretto coltivatore...

VALENTINI ETTORE. O alla famiglia.

GIAVAZZI. ...mi pare che il numero 2 potrebbe essere chiarito così: « Il fondo del quotista diretto coltivatore e il debito del relativo canone sono indivisibili ».

Ne viene di conseguenza che tutto ciò che non si riferisce al fondo e al relativo canone, resta divisibile.

Quello che è da chiarire bene è quanto si riferisce al terzo punto, perchè, quando si dice che è ammessa la cessione a favore di singole cooperative, qui, sì, che non è detto che, ammettendosi la cessione, per conseguenza ne deriva la divisibilità del relativo canone, perchè chi cede non può che cedere completamente quello che ha ottenuto, e quindi, se si fa la cessione della quota da una Federazione o da un Consorzio di cooperative alle singole cooperative, naturalmente, per quanto riguarda il fondo, rimane la responsabilità collettiva di tutte le cooperative di fronte al cedente.

Riguardo, poi, ai danni che possono derivare da questa divisibilità del fondo nei riguardi del proprietario concedente, io ricordo che all'articolo 15, primo comma, si è approvato che, ove sia pronunciata l'enfiteusi a favore di lavoratori singoli, il direttario può richiedere la costituzione di un Consorzio obbligatorio di contribuenza, e quindi, con questo, resta eliminato anche il pericolo per le Opere pie, accennato dall'onorevole relatore.

Perciò io darò l'adesione a quella formula, che i giuristi sapranno trovare, che esprima questo concetto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pecoraro.

PECORARO. Desidero fare due osservazioni.

Una prima osservazione riguarderebbe il caso della divisione del canone, a cui ha accennato l'onorevole Modigliani, e io crederei di avere abbozzato una formula, che sottometto alla Camera:

« Nel caso di concessione a favore di più cooperative, il canone è fra le medesime divisibile, ma il direttario può chiedere, anche in riguardo alle medesime, la costituzione di un consorzio obbligatorio di contribuenza ».

DRAGO, *relatore*. Questo c'è già nell'articolo 15.

PECORARO. No l'articolo 15 riguarda la concessione ai lavoratori singoli, non la concessione alle cooperative.

Onorevole Modigliani, lei è di accordo in questo?

MODIGLIANI. Non vedo perchè debbano giovare solo le cooperative. C'è anche l'altro caso: quello dei successibili.

PECORARO. Questa è la prima osservazione: la Camera giudicherà.

In secondo luogo, circa la indivisibilità della quota, non avrei nulla da osservare. Però nell'ultima parte dell'articolo 16 è già detto che, nei casi di successione dell'enfiteuta, si applicano le norme contenute nell'articolo 38, lettera f) della legge 15 luglio 1906, n. 383, che riguarda precisamente l'indivisibilità della quota del successibile. Ora a me pare che la Camera non dovrebbe stabilire altre norme di indivisibilità per una ragione, che credo di carattere tecnico.

Noi non sappiamo come saranno fatte queste quotizzazioni; sappiamo però che le quotizzazioni debbono aver luogo in modo da formare delle unità culturali.

Ebbene, queste variano secondo le culture che si vogliono fare. Può darsi, per esempio, che si vogliono creare dei poderi per cultura granaria; ma può accadere altresì che i figli dell'assegnatario di una quota destinata a cultura granaria vogliano cambiare tale cultura sostituendola con altra più redditizia. Ciò deve esser possibile; e deve quindi ammettersi che un podere destinato a coltura erbacea e che sarà di tre, quattro o cinque ettari, si spezzi in tre, quattro o cinque poderi messi a cultura arborea.

Credo che l'onorevole Piemonte presti attenzione a quello che dico e dovrà darmi ragione se affermo che con lo stabilire la indivisibilità di una quota di questo genere, verremmo a fare una cosa che ostacolerebbe il progresso dell'agricoltura.

Ostacolerà, secondo me, il progresso agrario, perchè non si potrà più trasformare liberamente una cultura estensiva in cultura intensiva.

Quindi mi contenterei di quello che è detto nell'ultima parte dell'articolo 16.

Quanto alla divisione del canone insisto nella formula che ho letto alla Camera, e cioè: che nel caso di concessione a favore di più cooperative, il canone debba essere divisibile, ma che il direttario possa chiedere la costituzione di un Consorzio obbligatorio di contribuenza.

PRESIDENTE. L'onorevole Modigliani propone il seguente emendamento:

« Il fondo attribuibile in enfiteusi è indivisibile, quando il concessionario enfiteuta ne sia il diretto coltivatore.

« Quando si verificano cessioni in seguito alle quali il fondo enfiteutico sia diviso fra diversi utilisti, il canone enfiteutico farà carico a questi ultimi in proporzione del terreno loro attribuito.

Vi è poi il testo proposto dall'onorevole relatore:

« Il fondo è indivisibile se l'enfiteuta è un coltivatore diretto. Se l'enfiteuta è uno degli enti contemplati all'articolo 6 può farsi luogo alla trasformazione della concessione originaria in nuove concessioni enfiteutiche, secondo il nuovo piano di quotizzazione da approvare nelle forme stabilite per le ordinarie concessioni coattive ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

DRAGO, *relatore*. Io debbo ricordare alla Camera che noi ci troviamo in presenza di figure giuridiche determinate da questa legge, le quali sono state obliate dai colleghi che hanno interloquito.

All'articolo 1 si dice: « Spetta allo Stato la vigilanza su tali terreni, nonchè su tutte le associazioni ed enti di qualsiasi natura concessionari di terreni a termini della legge stessa ».

Dunque ci troviamo in presenza di concessionari, di domini utili speciali. Il dominio utile del quale ci occupiamo oggi, non è assolutamente libero di ciò che ha avuto in concessione coattiva per l'intervento dei poteri coercitivi dello Stato ai fini determinati, ma è sempre sotto la vigilanza dello Stato.

All'articolo 15 noi abbiamo definito una nuova concessione enfiteutica, che è diversa da quella tradizionale, originaria, che con-

siste nel contemplare solo una forma di miglioramento, quella che può essere conseguita col lavoro personale del lavoratore individualmente considerato.

Ora abbiamo in questa legge un tipo nuovo di enfiteuta, un enfiteuta collettivo che è uno degli enti sottoposti alla vigilanza dello Stato. Ho voluto richiamare su questi due punti della legge, gli articoli 1 e 15, l'attenzione dei colleghi, perchè è in relazione a questi due principi che deve essere formulato il nuovo testo del comma 2, e mi pare logico. Ed allora non discutiamo più sulla indivisibilità del fondo perchè pare che abbiamo raggiunto l'accordo; sopprimiamo semplicemente la formulazione.

Perchè se anche si ammettesse quanto sosteneva l'onorevole Modigliani circa la divisibilità del canone, una volta che si dice che il fondo è indivisibile, è inutile aggiungere che è indivisibile il canone. Nella prima parte basta dire: il fondo enfiteutico del coltivatore diretto è indivisibile. E quindi è indivisibile anche il canone.

A questo punto mi si permetta di trattenermi sulla questione dell'indivisibilità del canone. Essa è una presunzione di diritto. È nel tipo stesso della concessione, così come è nata.

In tanto il direttario assegna in enfiteusi, in quanto se non vi è espressa nella concessione la deroga, egli abbia in garanzia l'intera quota per l'intero canone enfiteutico.

È vero che dal 1865 furono fatte concessioni in cui era ammessa questa facoltà di alienabilità dei terreni; questa alienabilità doveva far presumere la ripartizione del canone, perchè una volta ammessa la alienabilità del fondo, si presume che ci sia alienabilità o meglio ripartizione del canone; ma questa deve essere espressa chiaramente nel contratto di enfiteusi. Ma era questo un contratto fatto da una autorità speciale, lo Stato, e deve essere fatto in ogni caso dallo Stato.

E domando perchè lo Stato, volta per volta, quando mutano le condizioni della concessione, non deve intervenire come se si trattasse di una concessione a nuovo?

Dobbiamo affrontare la questione giuridica di massima, se il canone sia indivisibile? Molti credono sia indivisibile e che il direttario nel momento stesso che dà la concessione in enfiteusi, si garantisce in solido su tutte quante le culture enfiteutiche, ne può andare inseguendo i singoli quotati

per la dichiarazione delle singole quote di canone.

Ciò di fatto è praticamente avvenuto, ma la verità è che la responsabilità in solido per il pagamento del canone è sempre presunta, se pure praticamente di difficile applicazione. Ma non siamo nella necessità di affrontare questa situazione; poichè si tratta di enti invigilati dallo Stato e di concessioni determinate di volta in volta dallo Stato, dobbiamo a questo far risalire la responsabilità delle nuove concessioni.

Se lo Stato approva la concessione enfiteutica solo se sia in relazione a un determinato piano di quotizzazione, non vedo come cambiare questo piano senza fare intervenire lo Stato con speciale autorizzazione. E per ciò insisto nella formulazione testè proposta, perchè è la più conforme ed omogenea con tutto il disegno di legge, specialmente con gli articoli 1 e 15.

MODIGLIANI. Chiedo di parlare per mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MODIGLIANI. La mozione d'ordine consiste in ciò che la seconda parte della proposta del relatore non può più ormai essere discussa, perchè abbiamo già provveduto al n. 3, a stabilire che è ammessa la cessione a favore dei successibili legittimi e delle cooperative.

Non è più possibile dunque subordinare questa cessione all'intervento di nuovi esami di quotizzazioni, ecc. Nè ciò è necessario agli effetti della questione che andiamo esaminando.

La questione consiste puramente e semplicemente nella fissazione nella legge di una deroga al Codice civile.

Se siamo d'accordo che il canone è prevalentemente ritenuto indivisibile, noi dobbiamo stabilire la deroga a tale norma del Codice civile; ogni altra aggiunta diminuisce la portata del n. 3.

Faccio poi osservare all'onorevole Drago che se non mettiamo una norma precisa riguardo alla divisibilità del canone, quando le Commissioni faranno il riparto, esse urteranno contro l'articolo 1556 del Codice civile, e lo interpreteranno secondo la prevalente dottrina e giurisprudenza come articolo che dichiara il canone indivisibile, e nelle nuove quotizzazioni ribadiranno l'indivisibilità del canone, perchè nessuna Commissione si ritiene autorizzata, in base a questa legge, a derogare dalle disposizioni del Codice civile, per le quali la deroga non fu dichiarata completamente o espli-

citamente. Onde la necessità che, nel punto in questione, la deroga ci sia, ed esplicita.

Io insisto dunque nel chiedere che la legge affermi esplicitamente il concetto giuridico sul quale mi pare che da molte parti della Camera si sia ormai d'accordo. Così come insisto nel sostenere che non sia più possibile mettere in votazione l'altra parte dell'emendamento che costituisce una modificazione a cosa già deliberata.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

DRAGO, *relatore*. Consenta l'onorevole Modigliani che io mi meravigli. Egli è dottrinarmente collettivista. Perchè resiste tanto all'intervento dello Stato nella trasformazione e concessione originaria? Dobbiamo guardare con molta simpatia questa vigilanza contenuta e definita dall'articolo 1. Come possiamo far coincidere questo criterio ammesso dall'articolo 1, fondamentale del disegno di legge, con il criterio di libertà assoluta di disporre del fondo enfiteutico, che egli vorrebbe dare all'enfiteuta collettivo, all'ente, quando questo ente è sottoposto alla vigilanza del Ministero? Non vedo che difficoltà debba avere dottrinarmente e praticamente ad ammettere che il nuovo piano di quotizzazione e la nuova concessione debbano essere regolate dal Ministero.

Mi pare poi che sia non in urto, ma in relazione al comma terzo quello che ho proposto nella formula presentata, perchè nel comma terzo, che potrebbe magari fondersi col secondo, è ammessa la cessione. È ben definita questa sub-concessione, questa cessione della federazione alle cooperative e consorzi. Dunque è un enfiteuta di natura collettiva che cederà ad altri enfiteuti anch'essi d'indole collettiva. Ma non è detto affatto che si deroghi dalla vigilanza che su questi enti, che sono tutti della natura prevista dall'articolo 6, lo Stato deve esercitare.

Ora se la concessione enfiteutica fatta o volontariamente dal proprietario, o collettivamente da altri enti sottoposti ad altri tipi di vigilanza di altri Ministeri, come il Ministero dell'interno per gli enti morali, se questa concessione fatta per intervento dello Stato coattivamente, riguarda ordinariamente degli enti sottoposti alla vigilanza dello Stato, in diverse forme — per gli enti morali dal Ministero dell'interno o per le cooperative dal Ministero di agricoltura, — perchè non dobbiamo, quando mutano i rapporti fra direttario e domino utile, fare intervenire quello Stato, in virtù dei cui

poteri che noi gli conferiamo con questa legge, si avvera la concessione stessa?

Non vedo per quali motivi pratici e dottrinari l'onorevole Modigliani possa opporsi alla formula proposta nei suoi precisi termini.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, l'onorevole Modigliani non ha fatto, soltanto una questione di merito. Ha proposto una mozione d'ordine, sostenendo che con la sua proposta si viene ad aggiungere una condizione a ciò che la Camera ha già deliberato votando il n. 3 dell'articolo 16, col quale ha consentito la cessione a favore dei successori legittimi e di singole cooperative da parte di Federazioni e Consorzi, senza sottoporla a nessuna condizione.

DRAGO, *relatore*. Ha consentito la cessione poichè si tratta di enti vigilati dallo Stato.

PRESIDENTE. Questa condizione si sarebbe dovuta portare quando fu votato il numero 3 dell'articolo 16.

DRAGO, *relatore*. Ad ogni modo per me non c'è luogo a una mozione d'ordine.

JANFOLLA. Chiedo di parlare:

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JANFOLLA. Io ritengo che il numero 3 dell'articolo 13 possa essere interamente soppresso.

Non si può parlare di quote individuali indivisibili, perchè piuttosto si dovrebbe dire inalienabili. L'indivisibilità è un concetto che può funzionare tra gli eredi dell'utilista o del quotista, ma non è un concetto giuridico in rapporto all'unico coltivatore della quota. La legge in sostanza dice che il quotista non può alienare, e che è ammessa soltanto la trasmissione ereditaria legittima della quota. E a proposito di questa trasmissione ereditaria legittima la legge soggiunge che la trasmissione ereditaria ha portato alla divisione della quota. Il concetto quindi di indivisibilità è tra gli eredi...

MODIGLIANI. Ma il numero 3 ammette la cessione tra vivi.

JANFOLLA. Ma l'ultimo comma dell'articolo 16 dice che « nei casi di successione dell'enfiteuta si applicano le norme contenute nell'articolo 38, lettera *f*, della legge 15 luglio 1906, n. 383 ». Si deve coordinare il numero 3 con quest'ultimo comma.

MODIGLIANI. La prima è una cessione tra vivi. Se lei non stabilisce che la successione debba essere integrale, l'ammette anche frammentaria.

JANFOLLA. Vuol dire che vi è una discordanza fra le due parti dell'articolo. Il criterio dell'articolo è questo: che non si nega la trasmissione o *inter vivos* o *mortis causa* che a favore dei successibili legittimi. Questo è il concetto. Poi, soltanto a proposito della successione ereditaria legittima, si dichiara indivisibile la quota.

Questo non significa che sia un'eccezione a danno dell'erede legittimo, ma significa che è il criterio generale della indivisibilità della quota che la legge ha voluto applicare, salvo la deroga che propone l'onorevole Pecoraro, che cioè, per ragioni della mutata natura della coltivazione, può mutare il criterio dell'unità culturale, e allora siamo d'accordo.

Quindi non è il caso di parlare di quota indivisibile finchè è posseduta dal concessionario o utilista. Così non credo che sia il caso di parlare di indivisibilità del canone; questa esiste per il diritto comune. Noi dobbiamo invece preoccuparci soltanto non della divisibilità del canone ma della deroga alla norma del Codice civile a favore delle cooperative tra le quali sarà frazionato il fondo.

A questo proposito ci dobbiamo preoccupare non del principio di diritto, ma circa il modo come la divisione del canone sarà fatta nei rapporti del direttario.

Io proporrei quindi di rinviare questa materia al regolamento, stabilendo un organo, come giustamente suggerisce il Presidente.

MODIGLIANI. Io accetto.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro ha facoltà di dare il suo avviso.

BERTINI, *ministro d'agricoltura*. Io accetto questo criterio dell'onorevole Janfolla che era già nelle garanzie affacciate dall'onorevole Valentini, e quindi, mentre avrei dichiarato, anche precedentemente di essere sostanzialmente nelle vedute dell'onorevole Modigliani, avrei aggiunto che mi sembrava necessaria una cautela di questo genere, togliendo dalla legge tutto ciò che in fondo non avrebbe avuto un preciso scopo di chiarimento.

Quanto all'altra parte relativa all'indivisibilità, le osservazioni dell'onorevole Janfolla mi pare che abbiano un grande valore e mi domando se non si creda sufficiente il richiamo all'applicazione della legge 15 luglio 1900 come è detto nell'ultimo comma.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Modigliani. Ne ha facoltà.

MODIGLIANI. Vorrei far osservare all'onorevole Drago che non deve confondere la nostra simpatia per il collettivismo (specialmente per quello futuro, che sarà migliore delle riforme che si tenta gabbellare per collettiviste), col sistematico intervento degli organi statali in tutte le minime cose della nosfra esistenza.

Quando c'è un piano di bonificazione che è vigilato nella sua esecuzione, ed una volta che sia stato eseguito, una volta che colui che si è assunto l'onere di fare quel determinato lavoro di miglioramento della terra ha liquidato i suoi rapporti con la vigilanza statale, perchè volete che quando si muove debba domandare sempre il permesso a una Commissione?

È un ente che ha ormai dato in concreto tutto il possibile affidamento. Fate un esempio.

Ad un Consorzio di cooperative avete dato cinque mila ettari da bonificare; li ha bonificati e ne ha fatto, da una steppa, una rete di campi fecondi. Dopo di ciò per necessità interne amministrative, per non sopportare gli oneri dell'accentramento amministrativo, che si concepisce, nel periodo della esecuzione dei lavori e che va a danno della produzione, quando la produzione è in corso, il Consorzio decide di distribuire il lavoro e la gestione fra le varie cooperative.

Ebbene, che c'entra la Commissione provinciale?

Onorevole Drago, pensi che questo intervento delle Commissioni, secondo il nostro ottimo sistema fiscale non è mai gratuito. Ci vorranno ricorsi, risposte, deduzioni, contro-deduzioni, accessi sul luogo, avvocati, notai, geometri, ingegneri!

In altri termini l'intervento della Commissione costerebbe un sacco di quattrini e d'altra parte l'intervento costituirebbe una limitazione di quello che abbiamo fissato all'articolo 3, seconda parte.

Prego poi l'onorevole Janfolla di rendersi conto di questo: che le stesse considerazioni da lui indicate portano alla necessità di stabilire l'indivisibilità del fondo dei quotisti. Perchè lei la sostiene qui oggi, e in buona fede la sosterrà sempre quando dice che desume questa indivisibilità dall'ultimo accapo di questo articolo.

Ma badi che un qualunque altro potrà fare il ragionamento perfettamente opposto, e ricorrendo al latinetto *lex ubi voluit dixit, ubi noluit tacuit* incaricherà un avvocato di dire che dove si è voluto impedire la

divisibilità tra eredi lo si è detto; che non si è detto nulla per la ripartizione *inter vivos* e che quindi fra vivi si può dividere.

Se ella è d'accordo per la indivisibilità, una volta che abbiamo prescritta l'indivisibilità *mortis causa*, bisogna stabilirla per la successione *inter vivos*.

PRESIDENTE. Onorevole Drago, ella insiste nella seconda parte dell'emendamento?

DRAGO, *relatore*. Non insisto, e accetto che si rimandi al regolamento. La Camera così può prendere atto della mia buona volontà.

PRESIDENTE. Allora il numero 2 sarebbe modificato così: « Il fondo è indivisibile se l'enfiteuta è un coltivatore diretto ». Questa è la formula dell'onorevole Drago. L'onorevole Modigliani propone quest'altra formula: « Il fondo attribuito in enfiteusi è indivisibile quando il concessionario enfiteuta non sia il diretto coltivatore ».

MODIGLIANI. La mia formula è più direttamente rapportata alla legge. La formula dell'onorevole Drago ha tutta l'aria di stabilire in genere per tutte le enfiteusi.

DRAGO, *relatore*. No, l'articolo 16 comincia così: « Le concessioni enfiteutiche in base alla presente legge sono regolate, ecc. in deroga peraltro, ecc. si stabilisce... ».

MODIGLIANI. Accetto.

PRESIDENTE. Dunque il numero 2 prima parte dice: « Il fondo è indivisibile se l'enfiteuta è un coltivatore diretto ».

È necessario indicare l'organo.

BERTINI, *ministro d'agricoltura*. La Commissione provinciale delle terre.

PRESIDENTE. La seconda parte del n. 2 suonerebbe così: « Quando si verificano concessioni in seguito alle quali il fondo enfiteutico sia diviso tra diversi utilisti, la ripartizione del canone enfiteutico sarà stabilita dalla Commissione provinciale secondo le norme da dettarsi nel regolamento ».

PECORARO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PECORARO. Io domando tanto all'onorevole Modigliani che è stato proponente di quest'ultima formula, quanto all'onorevole relatore e al ministro se accettano il temperamento della divisibilità per ragioni tecnico-culturali, con queste parole: « salvo che la divisione sia consigliata da trasformazioni culturali da compiersi ».

MODIGLIANI. Si potrebbe dir meglio: « salvo che la divisione sia consigliata da

ragioni colturali e riconosciuta utile dalla Commissione provinciale ».

DRAGO, *relatore*. Accetto.

PRESIDENTE. Allora il n. 2 dell'articolo 16 che era stato sospeso resta dunque definitivamente — mi auguro almeno — così formulato :

« Il fondo è indivisibile se l'enfiteuta è un coltivatore diretto, salvo che la divisione sia consigliata da ragioni colturali e riconosciuta utile dalla Commissione provinciale.

« Quando si verificano cessioni in seguito alle quali il fondo enfiteutico sia diviso fra diversi utilisti, la ripartizione del canone enfiteutico sarà stabilita dalla Commissione provinciale secondo le norme da fissarsi nel regolamento ».

Lo metto a partito.

(È approvato).

MODIGLIANI. Signor Presidente, resta inteso che quel « successori » del n. 3 vuol dire « successibili » ?

PRESIDENTE. In sede di coordinamento si terrà presente la correzione.

Passiamo ora all'articolo 28.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

DRAGO, *relatore*. Per accordi intervenuti entro la Commissione, propongo che l'articolo 28 sia così formulato:

rimane come è stato approvato nella prima parte fino alla lettera b);

si cancellano i numeri 1, 2 e 3 della lettera b), prima parte;

si cancella pure la lettera c), prima parte;

si cancellano le parole « alla Giunta spetta », perchè la Giunta è soltanto una Commissione esecutiva del Consiglio superiore;

si cancellano le lettere a) e b) della seconda parte, relative alla competenza della Giunta;

le lettere c) e d) della seconda parte rimangono, ma, anzichè indicare funzioni di competenza della Giunta, indicano funzioni di competenza del Consiglio superiore.

Credo che, così ridotto, questo articolo possa farci evitare qualsiasi discussione.

VALENTINI ETTORE. Insomma che cosa togliete?

PRESIDENTE. Ora lo spiego.

Come la Camera ricorda, l'articolo 27 fu approvato nel suo primo comma e nelle due lettere a) e b) in questi termini:

« Il Consiglio superiore è organo di consulenza in tutti i problemi attinenti al bonificamento agrario ed alla colonizzazione;

« Ad esso spetta:

a) di studiare e determinare i criteri di massima e le direttive a cui debbono informarsi i piani di bonificamento agrario e di colonizzazione delle diverse regioni d'Italia, con speciale riguardo alle esigenze dell'industria zootecnica, armentizia e casearia;

b) provvedere al coordinamento dell'azione delle diverse Amministrazioni dello Stato ai fini del bonificamento e della colonizzazione ».

Il resto era rimasto sospeso e si era detto che la Commissione avrebbe dovuto coordinare questo articolo con quelli relativi alla competenza della Giunta.

Ora, il relatore propone che siano soppressi i primi tre numeri della lettera b), prima parte, relativi al Consiglio superiore, che erano così concepiti:

« 1°) di studiare e segnalare al ministro per i lavori pubblici il programma di costruzioni stradali da svolgere in relazione al problema della colonizzazione interna;

« 2°) di studiare e segnalare, allo stesso scopo, al ministro per l'interno il programma delle opere di provvista di acqua potabile e di difesa antimalarica;

« 3°) di concretare e proporre al ministro per l'agricoltura le opere di irrigazione dei terreni da sottoporsi a bonifica agraria ».

Propone pure che sia soppressa la lettera c) prima parte, così concepita:

« c) di esprimere parere sui ricorsi al Governo del Re previsti dalla presente legge ».

Propone ancora che siano soppressi le lettere a) e b) seconda parte, relative alla competenza della Giunta, che erano così formulate:

« a) di esprimere parere sui provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità ai sensi della presente legge, nonchè sulle proposte di estendimento di ufficio, o su richiesta dei proprietari, ed altri territori del Regno, ovvero a fondi determinati, dell'obbligo del bonificamento agrario;

« b) di pronunciarsi sui ricorsi al ministro per l'agricoltura contro i provvedimenti dei prefetti in materia di occupazione temporanea delle terre e di dichiarazione di concessione obbligatoria in enfiteusi o in altra determinata forma di godimento temporaneo ».

Propone infine che siano mantenute le lettere c) e d) seconda parte, così concepite:

« c) di esprimere avviso sulle dichiarazioni di inadempienza agli obblighi del bonificamento agrario;

« d) di dar parere o deliberare in tutti i casi previsti dalla legge ed ogni qualvolta lo richieda il ministro per l'agricoltura ».

Queste due lettere debbono essere trasportate dopo le due lettere a) e b) relative alla competenza del Consiglio superiore in modo che anche queste due altre funzioni rientrino nella competenza del Consiglio superiore.

Non si parla più di competenza della Giunta, perchè non è necessario fissare nella legge questa sua competenza.

È questo il suo pensiero, onorevole relatore?

DRAGO, *relatore*. Perfettamente.

MODIGLIANI. La lettera c) prima parte, rimane abolita?

PRESIDENTE. Sì; perchè nella legge non si parla più di ricorso al Governo del Re, e quindi questa lettera diventava inutile.

Poichè nessuno chiede di parlare, metto a partito la soppressione dei numeri 1, 2 e 3 della lettera b) prima parte e della lettera c), prima parte.

(È approvata).

Metto a partito la soppressione delle due lettere a) e b) che si riferivano alla competenza della Giunta.

(È approvata).

Metto a partito il mantenimento della lettera c) seconda parte ma con riferimento alla competenza del Consiglio superiore.

(È approvato).

Questa lettera c) rimane lettera c) anche nel testo definitivo.

Metto a partito la lettera d) seconda parte che si riferisce pure alla competenza del Consiglio superiore.

(È approvata).

Metto a partito l'articolo 27 nel suo complesso:

« Il Consiglio superiore è organo di consulenza in tutti i problemi attinenti al bonificamento agrario ed alla colonizzazione.

« Ad esso spetta:

a) di studiare e determinare i criteri di massima e le direttive a cui debbono informarsi i piani di bonificamento agrario e di colonizzazione nelle diverse regioni d'Italia, con speciale riguardo alle esigenze dell'industria zootecnica, armentizia e casearia;

b) provvedere al coordinamento dell'azione delle diverse amministrazioni dello Stato ai fini del bonificamento e della colonizzazione;

c) di esprimere avviso sulle dichiarazioni di inadempienza agli obblighi del bonificamento agrario;

d) di dar parere o deliberare in tutti i casi previsti dalla legge ed ogni qualvolta lo richieda il ministro per l'agricoltura ».

(È approvato):

Rimangono ora due emendamenti, degli onorevoli Valentini Ettore e Pecoraro, e l'ordine del giorno dell'onorevole Modigliani.

L'emendamento dell'onorevole Valentini Ettore, che è firmato anche dagli onorevoli Mariotti, Fontana, Caetani, Acerbo e Franceschi, è così concepito:

« L'espropriazione non può pronunciarsi nei riguardi dei terreni suscettibili di frazionamento, che anteriormente alla domanda di espropriazione, siano stati concessi dai proprietari, in unità poderali, a coltivatori diretti singoli o associati in cooperative, in una forma di conduzione rispondente ai seguenti requisiti:

a) durata non inferiore agli anni 15, con diritto delle parti alla revisione periodica del canone;

b) obbligo del miglioramento sui terreni, con specificazione dei miglioramenti da introdurre e diritto da parte del conduttore al rimborso dei miglioramenti stessi;

c) pattuizione di un equo canone, sia in danaro sia mediante compartecipazione ai prodotti;

d) divieto di subaffitto, salvo il caso di impedimento fisico o giuridico del conduttore.

« L'esenzione della espropriazione compete quando il contratto stesso abbia ripor-

tato l'approvazione della Commissione provinciale delle terre.

« La Commissione potrà consentire eguale beneficio a contratti che contengano condizioni anche diverse purchè più favorevoli al conduttore ed egualmente rispondenti al fine del miglioramento agrario ».

Poichè sullo stesso argomento ha presentato un emendamento l'onorevole Pecoraro, ne do lettura:

« L'espropriazione e la concessione in utenza a miglioria, o in altra forma di temporaneo godimento, non potranno pronunziarsi per i terreni suscettibili di frazionamento che il proprietario, prima della richiesta di espropriazione, o dentro i quindici giorni dalla notificazione della medesima, offra a coltivatori diretti, in una forma di conduzione rispondente ai seguenti requisiti:

a) durata non superiore ai quindici anni, con la pattuizione di un equo canone in danaro, o mediante compartecipazione ai prodotti;

b) obbligo del miglioramento in esecuzione di un piano prestabilito;

c) clausola che, al termine del contratto, metà dell'estensione migliorata, da determinarsi per sorteggio, debba essere trasferita, in proprietà, ai coltivatori senza obbligo in costoro di pagare alcun prezzo;

d) divieto di subconcessione sotto pena di nullità del contratto e di decadenza della concessione;

e) esclusione del diritto ad indennità per miglioramenti, nel caso di risoluzione per colpa del coltivatore.

« L'esenzione, di cui alla prima parte di questo articolo, competerà al proprietario quando il piano dei miglioramenti, col relativo progetto del contratto, sarà stato approvato dalla Commissione provinciale.

« Tale atto di concessione dovrà essere sempre trascritto.

« In tutti i casi di trasferimento di terre, già concesse col detto sistema, il nuovo possessore dovrà stare al contratto di concessione ».

L'onorevole Valentini Ettore ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

VALENTINI ETTORE. Non devo ripetere quello che già dissi alla Camera spiegando le ragioni che mi avevano indotto e che mi inducono a mantenere questo emendamento, o meglio questo articolo aggiuntivo. Devo solo rilevare che alla let-

tera a), dove dice: « durata non inferiore agli anni 15 », bisognerebbe aggiungere: « e non superiore ai 29 anni ».

Nel raffronto poi tra l'articolo da me proposto e quello proposto dal collega Pecoraro ed altri, osservo che la differenza massima consiste nell'obbligo del proprietario di pagare le migliorie secondo il mio progetto.

PRESIDENTE. C'è una differenza pregiudiziale. Ella si riferisce soltanto all'espropriazione; l'onorevole Pecoraro si riferisce alla espropriazione e alla utenza a miglioria.

VALENTINI ETTORE. Il mio articolo è stato compilato quando non era stata introdotta nella legge la utenza a miglioria. Vuol dire che bisogna aggiungere anche questa.

MODIGLIANI. La legge è abrogata.

VALENTINI ETTORE. Non è abrogata. La legge è attuata prima che vada in esecuzione. (*Commenti*). Ora se vi dispiace che il proprietario la metta in esecuzione prima che voi la promulghiate, io non so trovarne la ragione.

MODIGLIANI. Perchè l'ha combattuta?

VALENTINI ETTORE. Ho combattuto la legge in quello che mi sembrava non rispondente ai fini sociali e alla praticità e attuabilità della legge; non l'ho combattuta nel suo fondamento, nè la combatto in quello che ha di buono e che spero si possa attuare.

MODIGLIANI. Dunque questa è una riduzione della legge.

VALENTINI ETTORE. Non è una riduzione; questo può essere il più efficace stimolo ai proprietari per mettere in attuazione quei criteri, a cui la legge va informandosi.

Dicevo della differenza fra il mio articolo e quello dell'onorevole Pecoraro.

È da attribuire al coltivatore la proprietà della metà della terra migliorata o bonificata in base a semplice sorteggio, dice l'onorevole Pecoraro. Osservo a lui, che è un valoroso tecnico della materia, che ciò può dar luogo a gravi inconvenienti. Il sorteggio, collega Pecoraro, potrà attribuire al proprietario una parte distante dal resto che gli viene lasciato in proprietà e potrà attribuire, invece, al coltivatore una parte, alla quale egli non tiene. Più che al sorteggio bisognerebbe pensare alle condizioni locali, topografiche e culturali, a quello che può consigliare il reciproco interesse delle parti. Il sorteggio mi pare un sistema molto

meccanico che potrebbe portare ad ingiustizie.

Mi parrebbe più giusto, che colui che ha fatto la miglioria ne sia indennizzato, in denaro, o con assegnazione di terreno equivalente al credito delle migliorie.

Perchè volergli attribuire la metà? Se le migliorie valessero più della metà, egli dovrebbe avere qualche cosa di più, e se le migliorie valessero di meno, dovrebbe avere, per ragioni di giustizia, di meno. Si potrebbe convertire, dicevo, il pagamento delle migliorie in un distacco di tanto terreno corrispondente al prezzo delle migliorie, in altri termini il pagamento verrebbe fatto in natura; e così raggiungeremo una conciliazione tra la mia proposta e quella del collega Pecoraro.

Il pagamento, delle migliorie, per quello che giustamente spetta al coltivatore, verrebbe eseguito col distacco di tanta parte del fondo, con quelle norme che il regolamento andrà a stabilire, e che la Commissione stessa potrà proporre.

E non credo di dover aggiungere altro.

PRESIDENTE. L'onorevole Pecoraro ha facoltà di parlare.

PECORARO. L'onorevole Modigliani, che mi dispiace non mi onori in questo momento della sua attenzione...

MODIGLIANI. No, no, ella è un nemico e la teniamo d'occhio! (*Si ride*).

PECORARO. ...nella sua interruzione all'onorevole Valentini ha detto: questa legge voi l'abrogate prima ancora di approvarla...

MODIGLIANI. Questo riguarda anche lei.

PECORARO. E allora debbo dirgli che il concetto informatore di questo articolo fu da me esposto ai contadini di Corleone, anzi ad una lega socialista, la quale è forse una delle più numerose della provincia di Palermo, e la lega ne fu entusiasta.

Vengo pertanto qui a sostenere la stessa idea, non solo perchè son convinto del merito intrinseco della medesima, ma anche perchè presi impegno con quei contadini di farne una proposta concreta e portarla innanzi alla Camera.

CANEVARI. Prima della legge.

PECORARO. Sì, prima della legge...

CANEVARI. Allora si capisce, ma adesso...

PECORARO. ...ma, in occasione della legge sul latifondo. (*Interruzioni all'estrema sinistra*).

Vi faccio osservare, ad ogni modo, che lo stesso impegno io ho contratto con i

rappresentanti di altri contadini non di Sicilia e precisamente del novarese. (*Commenti*).

La Camera può benissimo far giustizia della mia proposta, ma avrete, spero, la compiacenza di ascoltarmi.

Noi abbiamo fatto la legge sul latifondo perchè vogliamo trasformare il latifondo siciliano, anzi, il latifondo del Mezzogiorno, e vogliamo trasformarlo per costituire dov'è possibile la piccola proprietà. È vero? (*Interruzione del deputato Canevari*).

CANEVARI. Intensificare la produzione.

PECORARO. E dove questo non è possibile, per intensificare la produzione.

L'onorevole Canevari, che si è occupato tanto di questi problemi, avrà certamente avuto sott'occhio la relazione del senatore Faina sulla piccola proprietà.

Egli classifica la terra, sopra cui si può operare per trasformarla, in tre grandi categorie: zona montana (a bosco e pascoli), zona in pianura (acquittriosa e malarica) per cui occorrono degli importanti lavori di bonifica; zona di pianura, nella quale si può agire prontamente.

Il senatore Faina, in quella succosa relazione, che è uno dei migliori accenni allo stato della questione, avverte che, sia per le enormi spese occorrenti, sia per le difficoltà di carattere tecnico cui si va incontro la bonifica e le trasformazioni culturali non si potranno eseguire che con grande lentezza.

Ebbene, noi abbiamo promesso le terre ai contadini, ma quando le daremo? Quando le opere di bonifica saranno fatte, quando avremo speso i miliardi che non abbiamo, quando i contadini saranno stanchi dell'attesa?

Quello che io ho l'onore di proporre alla Camera non è se non ciò che si è praticato nel nostro Mezzogiorno.

La maggior parte degli impianti arborei, nel passato, si sono eseguiti laggù col contratto a miglioria. Se vi date la pena di leggere quello che fu scritto sulla agricoltura prenormanna del Lizier, troverete che questo contratto a miglioria, con la divisione a metà, era in uso, ed è tuttora in uso...

CANEVARI. Ma la legge non lo impedisce. Si verificherà lo stesso indipendentemente dalla legge, se è un fatto naturale.

PECORARO. In altri termini, io non tenderei ad altro che ad introdurre in questa legge il principio dell'auto-espropriazione.

Credete voi altri che si possa con un tocco di bacchetta magica eseguire la trasformazione del latifondo? Non lo credete certamente.

Gli ultimi calcoli che furono fatti dal professore Azzimondi, dal Guerrazzi e da altri, portano la spesa occorrente ad una cifra che va dai 6 agli 8 miliardi.

Abbiamo noi questi miliardi?

La questione è tutta qui.

D'altra parte, non poche terre trasformabili son vicine ai centri abitati, e sono reclamate con questo sistema.

Se voi lo ammettete, e concedete al proprietario il diritto di poter ritenere la metà della terra migliorata, venite a stabilire una società tra proprietari e lavoratori, una società di capitale e di lavoro della quale potrà equamente ripartirsi il prodotto.

L'onorevole Valentini ha sollevato una difficoltà.

Egli ha detto così: ma, come fate voi a fissare che il proprietario debba avere metà della terra migliorata e non debba averne di più, o non debba averne di meno?

Onorevole Valentini, noi abbiamo in un contratto di questo genere due elementi: un elemento fisso e un elemento variabile. L'elemento fisso sarebbe la metà della terra, l'elemento variabile la corrisposta da darsi al proprietario.

L'elemento fisso dovrebbe essere la metà del terreno migliorato, per poter fare il sorteggio delle due metà in cui il fondo migliorato dovrebbe dividersi, fra proprietari e coltivatori; sorteggio che propongo per non dar preferenze di sorta ad alcuna delle due parti contraenti, ma la corrisposta potrà variare, e, secondo i casi, scendere anche, per alcuni anni fino a zero.

In tal modo, per le terre per cui occorre un forte investimento di capitali, possibilmente non farete, nei primi anni, corrispondere nulla al proprietario; e invece, per le terre per cui non bisogneranno spese notevoli potrete stabilire un canone in danaro o in natura.

Si oppone: ma questo giova ai proprietari... ed è una difficoltà che viene dai banchi dei socialisti...

Ma, onorevoli colleghi, il proprietario è dunque diventato la testa di turco in questa Camera e in tutto il Paese? È il nemico?

D'altra parte, dalla destra si fanno difficoltà anche a questo, perchè si dice: Come?

Voi volete cedere metà della proprietà ai lavoratori?..

Ma non riflettono i rappresentanti dei proprietari che quando il proprietario conserverà metà della proprietà migliorata, questa metà avrà un valore doppio e magari triplo di quella non migliorata?

E dico poi agli uni e agli altri: noi siamo un popolo povero di capitali e ricco di braccia; vogliamo offrire ai lavoratori la possibilità di investire il capitale delle loro braccia nella terra? Vogliamo dare ai lavoratori la possibilità di fare della terra la loro Cassa di risparmio? Nel caso affermativo non deve la Camera che accettare la mia proposta.

Nel caso negativo, crediamo forse utile al nostro paese, crediamo anzi possibile che gli scopi della legge siano raggiunti mercè i sistemi che abbiamo votati e con l'intervento dello Stato? Io non ne sono convinto.

A mio modesto modo di vedere, con questa forma di contratto, si avrebbe il vantaggio dei proprietari, che vedrebbero migliorata la terra senza grandi sforzi da parte loro, si avrebbe il vantaggio dei lavoratori, che non dovrebbero pagare un soldo per l'acquisto delle singole quote; e si avrebbe il vantaggio dello Stato, che non dovrebbe spendere quei miliardi che occorrono e che non ha.

Mi pare di avere dato ragione della mia proposta e, se vi saranno delle difficoltà, potrò chiarirle.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Modigliani.

MODIGLIANI. Ho detto in una mia interruzione che queste due proposte equivalevano alla proposta di abrogare la legge.

L'onorevole Valentini ha risposto che questa era un'applicazione anticipata della legge. Però, in un rapido scambio, regolarmente proibito, ma spesso utile, di interruzioni, siamo arrivati a questa constatazione: che nel pensiero dei proponenti questa codificata nel loro emendamento è la parte meno ostica a loro della legge. Onde il loro ragionamento, in fondo, è questo: piove tra capo e collo una legge, che è un mostro giuridico (secondo una definizione che è ormai accettata, per quanto con significato assolutamente opposto, dalle due parti); ebbene, ad evitare che il mostro giuridico operi in tutta la sua efficienza perversa e sovvertitrice, si avanzano gli oppositori della legge e offrono di fare un getto di zavorra in momento di pericolo per salvare il resto del carico.

Questa è la sostanza dei due emendamenti.

Ora io vorrei fare osservare ai due proponenti che il loro emendamento, non solo è pericoloso per queste ragioni, in quanto dà proprio la sensazione che la Camera, arrivata all'ultimo momento, cerchi un usciotto dal quale scappare di gran carriera per paura della legge che ha votato; ma è anche perfettamente inutile ai loro fini.

Infatti se questi tipi di accordi, queste clausole di accordo, dalla cui realizzazione essi vorrebbero dedurre il divieto di esecuzione della legge, sono tipi di accordo e regole di pattuizione utili, essi potranno essere applicati ugualmente.

Che cosa sono queste disposizioni viste di sintesi? Sono una serie di norme predefinite per le utenze a miglioria, e per le concessioni in determinate forme di godimento temporaneo.

Se i signori proprietari di determinati latifondi sono animati da queste ottime intenzioni, sarà loro facilissimo, se la natura del fondo, le necessità finanziarie, gli argomenti di indole economica, a cui alludeva l'onorevole Pecoraro, lo consigliano, sarà loro facile di persuadere cooperative e singoli coltivatori, a formulare di comune accordo, e a presentare di comune accordo, alle Commissioni provinciali, un tipo di bonifica o di miglioramento, fondato su queste clausole.

I proponenti offrono (e bisogna ringraziarli) il perfetto manuale della concessione a miglioria. Pigliamone nota e registriamolo a verbale.

Le Commissioni se ne ricorderanno, i proprietari promuoveranno, i lavoratori consentiranno e la cosa sarà attuata, quando potrà essere attuata.

Ma, in tutti i casi nei quali appaia che questi suggerimenti sono inferiori alle migliori e maggiori cose, che la legge consentirebbe di fare, le Commissioni non debbono sentirsi vincolate dall'attuazione di queste norme e daranno corso alla legge.

Perchè delle due l'una: o questi tipi di accordo sono quanto la legge già prevede e allora sarà applicato, o è meno e allora sarebbe un danno e una inutilità decretare la legge.

In ogni caso l'emendamento è perfettamente inutile, perchè la legge contiene già quanto basta per attuare quanto c'è di buono nei concetti esposti nei due emendamenti.

PUCCI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUCCI. Io vorrei pregare l'onorevole Pecoraro, data l'interpretazione che si è data, di voler ritirare il suo emendamento, per non dare la sensazione che i proprietari vogliano in qualsiasi modo, evitare l'espropriazione e quasi ottenendo un vantaggio con la stessa utenza proposta, evitare tutte le conseguenze della legge.

PRESIDENTE. Onorevole Pecoraro, mantiene l'emendamento?

PECORARO. Io mantengo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

DRAGO, *relatore*. La Commissione non può accettare gli emendamenti proposti dagli onorevoli Valentini e Pecoraro, perchè sono contrari allo spirito della legge e tendono ad eluderla.

Debbo avvertire, poichè siamo, pare, finalmente alla fine della laboriosa discussione che la legge offre già ai proprietari un ottimo paracadute che è costituito dalla richiesta dell'obbligo del bonificamento agrario.

L'onorevole Pecoraro, va più in là dell'onorevole Valentini, proponendo che questa opzione dei proprietari sia esercitabile anche dopo la richiesta. È una cosa alla quale non è arrivato nemmeno l'audacia legislativa dell'onorevole Valentini.

Ora, io credo utile determinare, se le numerose firme apposte allo stupefacente emendamento dell'onorevole Pecoraro (*Interruzioni*), atto ad addormentare la legge completamente, corrispondano ad un atteggiamento del gruppo popolare.

ALDISIO. La stessa domanda avrei potuto fare io a lei ieri, onorevole relatore.

PRESIDENTE. Ma venga al merito onorevole Drago.

DRAGO, *relatore*. Vengo al merito. I due emendamenti tendono ad eludere l'applicazione della legge, e quindi non posso accettarli.

PRESIDENTE. Onorevole ministro...

BERTINI, *ministro d'agricoltura*. Invito i proponenti a ritirare gli emendamenti. Se non dovessero ritirarli, sono spiacente, ma non posso accettarli.

PRESIDENTE. Onorevole Pecoraro insiste?

PECORARO. Prendo atto della dichiarazione del ministro, ma dichiaro che insistiamo.

CAETANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAETANI. Faccio osservare che l'onorevole Drago ha espresso la sua opposizione a nome della Commissione, ma credo

che la maggioranza della Commissione sia in favore dell'emendamento.

DRAGO, *relatore*. Domando di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Accenni al suo fatto personale, onorevole relatore.

DRAGO, *relatore*. Il mio fatto personale consiste nella attribuzione che l'onorevole Caetani mi fa di aver sorpassato i limiti delle mie attribuzioni.

Ora la verità è che la Commissione ha affrontato proprio questa questione sollevata dall'onorevole Caetani, il quale aveva fatto formale proposta fino dal principio dell'esame del disegno di legge di stabilire un insieme di provvedimenti di iniziativa del proprietario tendente; alla eliminazione di tutti gli obblighi del disegno di legge. Ma la Commissione, a maggioranza, si oppose alla proposta dell'onorevole Caetani.

Comunque il momento è buono per ripetere che la defunta Commissione, spirata legalmente il 30 giugno, si è talmente deleguata al banco della Commissione e mi è riapparsa talmente da tutti i lati in veste di oppositrice a sè stessa, che invocarla soltanto quando si tratta di pungermi, non è degno di quello spirito di colleganza che dovrebbe assisterci qua dentro. (*Commenti*).

CAETANI. Non è esatto. La Commissione non è stata d'accordo su diversi punti del disegno di legge.

PRESIDENTE. Onorevole Pecoraro, ritira il suo emendamento?

PECORARO. Lo ritiro con questa dichiarazione: io ho creduto di adempiere un dovere, presentando una proposta prontamente attuabile. Se la Camera non è disposta ad accettarla, non mi resta che ritirarla. Prendo atto della dichiarazione dell'onorevole Modigliani il quale ha detto, se non mi sbaglio, che dovè le Commissioni provinciali riconosceranno potersi contratti del genere utilmente eseguire, ne autorizzeranno e faciliteranno la stipulazione.

PRESIDENTE. Onorevole Valentini, mantiene il suo emendamento?

VALENTINI ETTORE. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Aggiunge anche la «utenza a miglioria»?

VALENTINI ETTORE. Sì.

PRESIDENTE. Metto dunque a partito con questa aggiunta l'emendamento dell'onorevole Valentini Ettore, non accettato nè dal Governo nè dalla Commissione.

Coloro che l'approvano sono pregati di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Tutti gli articoli, anche gli aggiuntivi, sono stati esaminati.

Rimane però ancora qualche cosa: l'ordine del giorno proposto dall'onorevole Modigliani firmato anche dagli onorevoli: Tonello, Zanzi, Filippini, Fuggi, Zaniboni, Costa, Canevari, Di Giovanni Edoardo, Bosi e Caldara, così concepito:

« La Camera,

ritenuta la necessità assoluta che nelle more della definitiva elaborazione della legge non sia pregiudicato lo stato di fatto e di diritto da cui la legge trae la propria ragione d'essere;

invita il Governo ad emanare tutti i provvedimenti, anche d'urgenza, che risultano necessari all'effetto di cui sopra ».

BERTINI, *ministro d'agricoltura*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTINI, *ministro d'agricoltura*. Già ieri dall'onorevole Abisso, e da altri colleghi durante la discussione del presente disegno di legge, è stata rilevata la necessità che nelle more (userò la stessa parola dell'ordine del giorno) di attesa della promulgazione della legge occorre che non sia dimenticata la condizione provvisoria di uno stato di fatto che certo non può sfuggire alla considerazione del Governo. Premesso ciò e dentro questi limiti, non ho difficoltà di accettare l'ordine del giorno.

CAETANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAETANI. Mi pare che l'ordine del giorno dell'onorevole Modigliani sia ispirato al timore che questa legge o nell'urna o al Senato possa naufragare. L'onorevole collega quindi vorrebbe che con precipitati provvedimenti amministrativi il Governo l'applicasse prima di vedersela bocciata.

MODIGLIANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MODIGLIANI. Non mi sono mai sognato di proporre ad una Assemblea come questa, in cui ancora non esiste la dittatura del proletariato preconizzata dal collega onorevole Bombacci, che si applichi una legge prima che sia approvata.

Mi sono preoccupato di una cosa molto diversa: e cioè che l'ostruzionismo involontario (nessuno ne dubita) che potrebbe verificarsi nell'altro ramo del Parlamento per amore di lungo studio, per desiderio di mi-

glioramento, e per tutte le più sante e benedette preoccupazioni, faccia sì che questa legge arrivi in porto fra molti mesi.

Facciamo un calcolo. Ora si va a casa, più tardi che si può, ma ci si va. A novembre l'alta Camera decide di studiare; affare ponderoso: poi c'è Natale, poi Carnevale che è rispettato anche dall'alta Camera e quindi l'alta Camera discuterà fra aprile o maggio dell'anno prossimo. Il calcolo non mi pare esagerato. È mai possibile che approvi tutto? Chi osa farsi questa illusione? E allora il disegno di legge tornerà qui. Se noi saremo tanto buoni da ingoiare, per sollecitudine di applicazione di questa legge, tutte le correzioni, certo utilissime, che l'alta Camera farà (non c'è ombra di ironia in questa mia previsione) (*Commenti*) la legge sarà approvata in luglio.

Se la Camera si permettesse di non essere d'accordo su qualche correzione, di quelle più utili, che il Senato vorrà introdurre alla legge, saremo costretti a vederla andare a novembre dell'anno prossimo.

Ora in base alle norme legislative già esistenti, si sono creati degli stati di diritto e degli stati di fatto.

Stati di diritto dico, perchè quando una cooperativa di lavoratori ha ottenuto, or son due anni, una concessione nelle forme che allora erano regolari e ha profuso, sul terreno concesso, sudori e risparmi, mi parrebbe semplicemente iniquo che, nell'attesa della legge, tutto questo andasse demolito nella speranza che, a comodo, gli interessi riluttanti consentissero che qualche cosa restasse.

Ecco il solo scopo del mio ordine del giorno: fare sì che mentre si prepara il meglio, costituito da questa legge, quel tanto di buono che si è realizzato coi provvedimenti anteriori non vada distrutto. Se è destino che la legge naufraghi, va bene, il diritto sarà ripristinato a suo tempo. Ma se la legge, come noi desideriamo, avrà o prima o poi, o intera o emendata, qualche attuazione, non c'è nessuna ragione di far trovare, a chi applicherà la legge, che intanto si sia fatta *tabula rasa* di quegli accenti di trasformazione che lo sforzo legislativo anteriore avrà reso possibile.

Concludo. Questo è il concetto del mio ordine del giorno squisitamente ortodosso e costituzionale, onorevole Caetani, tanto che spero che ella lo segnalerà ai componenti dell'Alta Camera, a prova della nostra deferenza per loro. Noi vogliamo che

essi studino, che studino molto e a loro agio, noi vogliamo che perfezionino la legge, ma nel frattempo custodiamo quel tanto che si è realizzato.

CAETANI. Mi farò interprete del suo desiderio, onorevole Modigliani. (*Si ride*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Valentini Ettore.

VALENTINI ETTORE. Vorrei chiedere un chiarimento non solo all'onorevole Modigliani, ma anche all'onorevole ministro. L'onorevole Modigliani ha detto che intende conservare quel tanto di diritto che hanno acquisito le cooperative e ogni altro Ente che fosse contemplato da questa legge. Ma questa legge è innovatrice profondamente di tutto il nostro diritto. Ora mi domando: la delega dei poteri che l'onorevole Modigliani, con quest'ordine del giorno, vorrebbe dare al ministro, fino a quando la legge non sia interamente approvata, si limita a quello che è lo stato attuale di diritto o si deve estendere (vede che la mia innocenza apprende dalla sua) a tutto quello che di innovato vi è in questa legge?

MODIGLIANI. A quello che di innovato c'è nel fatto.

VALENTINI ETTORE. Voi avete parlato di fatto e di diritto e avete tenuto ad aggiungere anche lo stato di diritto.

Desidero ad ogni modo dall'onorevole ministro questo chiarimento, se cioè egli interpreti il desiderio dell'onorevole Modigliani nel senso che gli si diano i più ampi poteri per attuare comunque la legge.

MODIGLIANI. Non ho chiesto questo.

VALENTINI ETTORE. Ma lo dica il ministro. (*Interruzioni*). Non credevo di trovare tanta ortodossia in tutti i settori!

BERTINI, *ministro d'agricoltura*. È chiaro che io non potrei estendere in fatto i poteri di cui eventualmente il Governo crederà di potersi valere fino al punto a cui neanche l'onorevole Modigliani, mi sembra, sia arrivato. Sarà escluso anzi l'arrivarci come teme l'onorevole Valentini. L'onorevole Modigliani si riferisce evidentemente allo stato di fatto esistente regolato anche da disposizioni di legge...

CAETANI. Ma allora è inutile! (*Rumori*).

BERTINI, *ministro d'agricoltura*. Perciò, affinché non nascano equivoci pregherei di volere aggiungere nell'ordine del giorno la parola « attuale » prima delle altre « stato di fatto e di diritto ». In tal modo, è bene che

la Camera chiarisca nettamente il proprio pensiero.

ALDI-MAI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALDI-MAI. Mi sembra che si voglia qui creare un equivoco, del quale non c'è bisogno. Le occupazioni già fatte sono regolate dalla legge...

MODIGLIANI. E scadono fra poche settimane.

ALDI-MAI. Sono state fatte per quattro anni.

ALDISIO. Non sempre.

ALDI-MAI. Ma quelle di minor durata hanno il diritto alla rinnovazione qualora il concessionario abbia apportato il miglioramento.

Poichè quindi vi sono delle leggi già esistenti trovo inutile che la Camera dica in un articolo...

PRESIDENTE. Tenga presente che non è un articolo, ma un ordine del giorno.

ALDI-MAI. ...o che si ricordi al ministro, anche con un ordine del giorno, che quelle leggi devono essere osservate.

ABISSO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ABISSO. L'ordine del giorno Modigliani io credo che debba essere approvato concordemente dalla Camera, perchè buona parte della legge resterebbe frustrata se il Ministro non prendesse subito i provvedimenti che si rendono necessari nel periodo in cui la legge si andrà elaborando. Infatti molte delle occupazioni che sono state fatte in un periodo eccezionale, quando furono emanati i decreti Visocchi e Falcioni, andrebbero a scadere.

Quei decreti avevano allora un carattere provvisorio e si supponeva che la legge sul latifondo sarebbe stata approvata subito dalle due Camere. Invece si è ritardato. Questi decreti vengono ora a scadere in agosto, perchè se alcuni sono stati emanati per quattro anni, altri hanno valore per un anno e per due anni.

Ritengo quindi, che se il Governo vuole evitare che sia frustrata la legge, che siano emanati questi provvedimenti per impedire che nascano delle agitazioni, là dove si vuole provvedere alla pacificazione sociale.

MODIGLIANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MODIGLIANI. L'onorevole ministro ha proposto che al mio ordine del giorno si aggiunga l'aggettivo « attuale » per precisare lo stato di fatto e di diritto.

Potrei osservare che lo stato di fatto è sempre attuale, ma siccome il mio emendamento ha lo scopo di ribadire molto precisamente che non si vuole anticipare l'applicazione sostanziale della legge, ma soltanto impedire che crolli quel tanto di rinnovamento agricolo che si è realizzato, io accetto, se il ministro insisterà.

Faccio poi osservare che è molto meglio levare tutti i veli a questa discussione. Qual è l'intento di quell'ordine del giorno? Vi sono delle concessioni che scadono e, onorevole Aldi-Mai, non sono rinnovabili.

Ce ne sono di quelle non rilevabili, tanto che la Camera ha votato un articolo il quale contempla gli sfratti avvenuti. Alludo all'articolo 43.

Dunque la legge ha constatato che ci sono concessioni in corso o già scadute. È dunque necessario che lo sforzo che si è cercato di realizzare per mezzo delle precedenti leggi ed in attesa di queste permanga nella sua attività e fecondità fino all'applicazione della legge stessa.

Parliamoci chiaro, volete voi che questo sforzo sia definitivamente sabotato nelle more dell'elaborazione della legge, o no? Noi diciamo che non è utile agli effetti della legge: ma non è conciliabile ad altri effetti su cui, senza fare la voce grossa e senza voler fare l'uccello di malo augurio, bisogna pur che mi intrattenga. Ma credete sul serio che i contadini si lasceranno metter fuori dai terreni su cui lavorano da due o tre anni? E credete che nell'aspettativa che la Camera Alta studi e voti la legge i contadini si lasceranno portar via la terra che hanno migliorata e che si lasceranno revocare la concessione tranquillamente?

CORGINI. Nessuno lo pensa.

CAETANI. Hanno occupato i terreni meglio coltivati, che non sono contemplati dalla presente legge. Dai latifondi si sono tenuti lontani!

MODIGLIANI. Non è esatto. E qui accanto a me si osserva che i fatti di Lentini sono un primo squillo nel senso che vengo indicando. Ora mi pare che sia interesse di tutti che fatti simili siano evitati. Quando una legge di questo genere è in elaborazione, il Governo dovrebbe avere per statuto la facoltà di provvedere che intanto gli effetti della legge, che va maturando, non siano eliminati dagli interessi egoistici privati.

Quindi in concreto cosa si domanda? Che il Governo, se vede che *periculum est*

in mora. per dirlo con un latinetto che tutti intendono, si ricordi che ha dei mezzi con cui intervenire, con cui imporre ai prefetti di fare determinate provvidenze, con cui dettare (anche con dei decreti-legge) norme che sottraggano le provvidenze all'arbitrio locale e che coordinino in un piano razionale d'interesse comune questo stato di periodo transitorio.

Voci a destra. Voteremo anche noi quest'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore lo accetta?

DRAGO, *relatore.* L'accetto.

PRESIDENTE. Metto a partito l'ordine del giorno Modigliani con l'aggiunta dell'onorevole ministro. Ne do di nuovo lettura: « La Camera ritenuta la necessità assoluta che nelle more della definitiva elaborazione della legge non sia pregiudicato l'attuale stato di fatto e di diritto da cui la legge trae la propria ragione d'essere: invita il Governo ad emanare tutti i provvedimenti, anche d'urgenza che risultano necessari all'effetto di cui sopra ».

(È approvato).

CAO. Prego la Camera di prendere atto del mio voto contrario ai decreti-legge.

MODIGLIANI. Credo d'interpretare il pensiero della Camera, ora che è terminata la discussione di questo disegno di legge, proclamando che il maggior merito della fine utile di questa discussione spetta al nostro Presidente. (*Vivissimi generali prolungati applausi*).

**Seguito della discussione sul disegno di legge:
Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922, al 30 giugno 1923.

Proseguiamo nell'esame dei capitoli. Ieri fu approvato il capitolo 73.

Foreste. — Capitolo 74. Stipendi, assegni ed indennità di residenza in Roma al personale forestale (Regi decreti 7 giugno 1920, nn. 777 e 922) (*Spese fisse*), 14,572,800 lire.

Capitolo 75. Somma da versare alla Cassa dei depositi e prestiti per conto dell'azienda del demanio forestale (art. 15 della legge 2 giugno 1910, n. 277), lire 746,635.

Capitolo 76. Stipendi ed assegni al personale addetto all'istruzione forestale (*Spese fisse*), lire 229,000.

Miniere. — Capitolo 77. Stipendi ed indennità di residenza in Roma, al personale del Regio corpo delle miniere (*Spese fisse*), lire 675,285.

Capitolo 78. Impianto e mantenimento di uffici minerari; acquisto di strumenti e di pubblicazioni scientifiche; provvista di mobili e trasporti pel servizio minerario: indennità di reggenza, lire 50,000.

Capitolo 79. Stipendi ed assegni al personale dirigente ed insegnante della scuola mineraria di Caltanissetta, spese per il gabinetto di elettrotecnica ed assegno alla Giunta di vigilanza per le spese di ufficio (*Spese fisse*), lire 50,000.

Capitolo 80. Concorsi fissi a scuole minerarie e sussidi a scuole minerarie per acquisto di strumenti e di pubblicazioni scientifiche; borse di studio ad allievi licenziati dalle scuole minerarie, lire 100,000.

Combustibili e servizi diversi. — Capitolo 81. Stipendi ed indennità di residenza in Roma al personale addetto all'ufficio geologico (*Spese fisse*), lire 217,000.

Capitolo 82. Formazione e pubblicazione della carta geologica del Regno, lire 100,000.

Capitolo 83. Concorso nelle spese per opere di irrigazione, lire 600,000.

Capitolo 84. Studi, premi e sussidi per la utilizzazione agraria delle acque pubbliche e per la ricerca delle acque del sottosuolo — Studi, premi, sussidi ed altre spese per irrigazioni — Studi ed esperienze sul regime delle acque pubbliche, lire 50,000.

Capitolo 85. Stipendi ed indennità, compresa quella di residenza in Roma, al personale addetto al servizio geodinamico e meteorologico (*Spese fisse*) lire 212,300.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Bonardi.

BONARDI. Vorrei fare tre raccomandazioni senza svolgerle, data l'ora.

La prima riguarda una più efficace organizzazione del servizio delle revisioni del tempo sull'esempio dell'Inghilterra e d'America: così l'agricoltura sentirà i benefici della scienza meteorologica. Specialmente se si darà impulso ai servizi di meteorologica agraria per la quale va segnalata l'opera dell'osservatorio di Montecassino diretto con tanto amore e tanta sapienza dall'abate Paoloni: è l'unico che abbia un servizio organizzato per la provincia e prego il ministro di volerlo incoraggiare con più largo sussidio, tanto

più che fa opera preziosa per la scienza meteorologica.

Vorrei poi che gli studi sui fenomeni temporaleschi venissero indirizzati allo accertamento della grandiosità delle regioni e del danno recato alle culture, primo avviamento alla assicurazione generale contro la grandine che è il massimo desiderio degli agricoltori, sempre coll'animo sospeso sotto l'incubo del disastro meteorico.

E per concludere vorrei pregare il ministro di promuovere il coordinamento delle osservazioni e degli studi meteorici e aerologici, unificando diversi uffici ora esistenti: l'Ufficio centrale meteorologico presso il Ministero di agricoltura, l'altro che è presso il magistrato delle acque di Venezia, è il servizio aerologico del Ministero della guerra.

La riunione di questi tre uffici è assolutamente necessaria non tanto per risparmiare spese, quanto per spingere maggiormente gli studi e avere in Italia una vera elaborazione scientifica, e per le osservazioni, i consigli utili alla agricoltura indispensabili alla aviazione. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro d'agricoltura.

BERTINI, ministro d'agricoltura. Sono ben lieto di prendere in esame gli argomenti di cui si è reso patrocinatore l'onorevole Bonardi, anzi dico che essi entrarono già nelle vedute e nell'opera del Ministero.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, il capitolo 85 rimane approvato nella somma di lire 212,300.

Capitolo 86. Studi sui fenomeni dell'alta atmosfera, sulla formazione delle nubitemporalesche e sui fenomeni relativi alle formazioni delle grandini; contributo all'estero per le pubblicazioni delle osservazioni aeronautiche, lire 25,000.

Capitolo 87. Impianto e mantenimento di osservatori meteorici, magnetici e geodinamici, comprese le spese per acquisto, riparazione e trasporto di strumenti; concorso all'osservatorio astronomico e meteorologico di Catania e all'osservatorio centrale dell'Etna; sussidi ad osservatori sismici, meteorici, termometrici e di montagna ed a capitanerie di porto; contributi a istituzioni e società intese al progresso degli studi meteorologici, geofisici e geodinamici, lire 200,000.

Capitolo 88. Spese per l'ufficio centrale di meteorologia e geodinamica e pubblicazioni dell'ufficio centrale di meteorologia e geodinamica; stampa di carte, geografiche, cartoncini e prospetti occorrenti per il fun-

zionamento degli strumenti e per la raccolta e lo spoglio delle osservazioni meteoriche e geodinamiche; acquisto di bollettini da distribuire ad osservatori ed a stazioni sismiche, e concorso nelle spese di pubblicazioni intese al progresso della meteorologia e della geodinamica, sostenute da società scientifiche e da privati, lire 80,000.

Pesca. — Capitolo 89. Stipendi, assegni ed indennità di residenza in Roma al personale dei Regi stabilimenti ittogenici e del laboratorio centrale di idrobiologia applicati alla pesca — Stipendi e indennità di residenza in Roma ai capi guarda pesca e agli agenti investigativi. (*Spese fisse*), lire 120,000.

Sul capitolo 89 ha chiesto di parlare l'onorevole Beltrami.

Ne ha facoltà.

BELTRAMI. Richiamo l'attenzione del ministro sui voti del I Congresso Nazionale della pesca industriale tenutosi in Milano, nei giorni 24 e 25 giugno ultimo scorso, per la protezione del pesce novello, per la difesa dagli inquinamenti delle acque industriali e per la repressione della pesca colle materie esplosive ed intorpidatrici: come pure sui voti per i pronti mezzi di trasporto; per i refrigeranti e le tariffe ferroviarie.

Altro voto fu quello di precisare una buona volta quali sono le acque pubbliche demaniali, ciò che pure interessa alla pesca.

Il Congresso ha trattato inoltre, il problema del credito a favore della pesca ed ha invocato agevolazioni fiscali, stabilendo un minimo non imponibile e sottraendo le macchine per la fabbricazione delle reti per la pesca alla tassazione delle macchine per migliorie in genere, le quali sono considerate di lusso.

E che dirò dei problemi della pesca di mare come quelli tanto raccomandati della squadriglia sperimentale, delle carte idrografiche, dei porti di pesca ecc.? Raccomando al ministro di prendere in considerazione i relativi ordini del giorno del recente Congresso.

Come pure il ministro deve curare che coi trattati colla Francia e la Spagna si abbia a proteggere l'industria italiana della pesca.

Comprendo, data l'ora tarda a cui s'è ridotta la ripresa della discussione del bilancio d'agricoltura, per avere voluto la Camera finire oggi, una buona volta, quella del latifondo, comprendo che abuserei della pazienza dei colleghi nell'indugiarmi a parlare, mentre altri vi hanno addirittura rinunciato, ma io non posso a meno di accennare,

sia pure telegraficamente, a due altre gravi questioni: quella della riforma dell'amministrazione della pesca e quella della pubblicazione del regolamento per l'applicazione della nuova legge.

A proposito della riforma dell'Amministrazione avendo assistito ai lavori del Congresso di Milano, sono certo di interpretare il pensiero dei congressisti, reclamando l'autonomia dell'Ispettorato superiore della pesca. Una volta era colla caccia e coll'agricoltura, ora la si vorrebbe colle miniere. Ebbene vi ricordo che all'estero, per esempio, in Olanda, Danimarca, Svezia, che hanno minori coste di noi, la pesca ha un servizio autonomo.

E debbo pure dire che per quanto s'attiene ai Consigli superiori della pesca v'è l'inconveniente del dissidio fra la Commissione consultiva ed il Comitato interministeriale e bisogna sopprimere uno dei due organismi o fonderli in uno solo.

Così sarebbe bene sostituire alle Commissioni provinciali quelle compartimentali; nelle quali, poi, la rappresentanza autentica dei pescatori avesse non semplice voto consultivo, ma deliberativo.

Avrei finito di intrattenere la Camera se non mi corresse l'obbligo di richiamare come dissi, l'attenzione del ministro sul regolamento per l'applicazione della legge Micheli 24 marzo 1921. La legge stabiliva che si doveva pubblicare il testo unico col relativo regolamento entro 6 mesi dalla pubblicazione della legge. Ma passato detto termine senza che si fosse provveduto, il Ministero della finanze, con sua circolare 30 luglio 1921, prorogò l'applicazione della legge per la licenza colla relativa tassa tanto ai pescatori di professione, quanto di dilettanti e con decreto-legge 16 ottobre successivo si prorogò di un anno il termine per la pubblicazione del regolamento. Lo stesso ispettore del bollo e del registro di Pallanza fu d'avviso che fino a quando non si fosse pubblicato il regolamento non era applicabile la tassa di licenza. Invece il pretore di Intra ebbe a condannare chi era sprovvisto di licenza, assecondando i soliti agenti, i quali (come già abbiamo avuto occasione di ricordare io, a proposito della tassa sul vino, l'onorevole Turati a proposito degli scandali della finanza di Milano), spinti dall'interessenza nelle contravvenzioni, violano essi leggi, regolamenti ed istruzioni ministeriali a puro scopo di lucro e speculazione loro personale.

Prego, pertanto, l'onorevole ministro ad intervenire per porre riparo al riguardo, non essendo lecito lasciare gli interessati esposti all'incertezza ed all'arbitrio dei funzionari dello Stato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

BERTINI, *ministro d'agricoltura*. L'inconveniente di cui l'onorevole Beltrami si è preoccupato evidentemente costituisce un imbarazzo anche per il raggiungimento dei fini della attività peschereccia ed è causa di preoccupazioni per il Ministero. Ad ogni modo assicuro l'onorevole Beltrami che proprio tutta questa materia di cui egli parlava è in questo momento oggetto della mia considerazione.

Io ho cercato di affrettare la compilazione del regolamento, perchè sospinto appunto dalle stesse giuste richieste degli interessati.

Ho ritenuto che l'applicazione della legge non si sarebbe potuta ottenere senza avere al più presto le norme regolamentari. Ad ogni modo, riconosco le benemerienze della Commissione consultiva della pesca, riconosco le ragioni per cui si è costituito il Comitato interministeriale; ma è certo che bisogna fissare la competenza di questi organi se entrambi hanno da esistere.

Assicuro l'onorevole Beltrami che in questi momenti di maggiore tranquillità cercherò di risolvere con il consiglio dei competenti questo problema.

Quanto alle contravvenzioni di cui l'onorevole Beltrami così giustamente si interessa, assumerò subito informazioni perchè, se il Ministero delle finanze ha disposto che rimanga sospeso l'obbligo di fornirsi della licenza, non so come si possa non ammettere la buona fede a favore di coloro che continuano a pescare secondo la consuetudine sforniti di licenza. Tutto quello che è necessario sarà fatto, perchè le popolazioni del Lago Maggiore restino completamente tranquillizzate.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni s'intende approvato il capitolo 89 nella somma di lire 120,000.

Capitolo 90. Spese per il funzionamento degli stabilimenti ittogenici, per la pesca e l'acquicoltura (applicazione della legge sulla pesca, piscicoltura marina, lacuale e fluviale, impianto di nuovi stabilimenti ittogenici; sistemazione e bonifica di acque pubbliche nell'interesse della piscicoltura e della pesca, trasporti, incoraggiamenti, esposizioni, con-

corsi e borse di studio), sussidi agli stabilimenti privati di piscicoltura, sovvenzione alla stazione idro-biologica di Milano, redazione delle carte peschereccie e dei portolani di pesca, lire 222,400.

Capitolo 91. Insegnamento professionale, della pesca, indagini, studi, pubblicazioni di cui al titolo XII della legge 24 marzo 1921, n. 312, lire 110,000.

Capitolo 92. Spese ordinarie per l'applicazione delle provvidenze a favore della industria peschereccia di cui al titolo II della legge 24 marzo 1921, n. 312, lire 300,000.

Su questo capitolo ha chiesto di parlare l'onorevole Völpini.

Non essendo presente l'onorevole Völpini s'intende che vi abbia rinunciato.

Titolo II. — *Spesa straordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — *Spese generali.* — Capitolo 93. Personale avventizio per i servizi straordinari del Ministero, lire 3,000.

Capitolo 94. Indennità temporanea mensile al personale di ruolo (Decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regio decreto 3 giugno 1920, n. 737), lire 11,000,000

Capitolo 95. Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio ed assimilato, ai sensi del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e dei Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232 e 3 giugno 1920, n. 737, lire 300,000.

Capitolo 96. Compensi agli impiegati collocati a riposo od esonerati (articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 13 agosto 1921, n. 1080), *per memoria.*

Capitolo 97. Assegni agli impiegati collocati in disponibilità (articoli 7 e 8 della legge 13 agosto 1921, n. 1080), *per memoria.*

Capitolo 98. Indennità agli avventizi licenziati ai sensi dell'articolo 16 della legge 13 agosto 1921, n. 1080), *per memoria.*

Agricoltura. — Capitolo 99. Interessi a carico dello Stato sui mutui concessi ai consorzi antifillosserici in forza della legge 26 giugno 1913, n. 786. (*Spesa obbligatoria*), lire 60,000.

Capitolo 100. Spese per i provvedimenti diretti all'incremento ed al miglioramento della produzione zootecnica nazionale da sostenersi con parte del provento della quota spettante allo Stato sul contributo fisso di lire cinque a capo per ogni bovino sottoposto a macellazione (articolo 2, lettera a), del Regio decreto 15 aprile 1920, n. 577), *per memoria.*

Colonizzazione e credito agrario. — Capitolo 101. Interessi del 2 per cento a carico dello Stato sulle anticipazioni concesse dalla Cassa

dei depositi e prestiti alle Casse adempribili della Sardegna, lire 44,000.

Capitolo 102. Interessi a carico dello Stato in misura non superiore al 2 per cento sui mutui concessi agli enti agrari del Lazio ai sensi dell'articolo 6 del decreto luogotenenziale 14 luglio 1918, n. 1142 e alle Associazioni agrarie ed Enti di cui al Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1633 (*Spesa obbligatoria*), lire 100,000.

Capitolo 103. Contributo dello Stato a favore delle sezioni di credito fondiario ed agrario presso l'Istituto nazionale di credito per la cooperazione per concorso negli interessi sui mutui ipotecari per acquisti di terreni, per affrancazioni di livelli e di canoni e per miglioramenti e trasformazioni fondiarie. (*Spesa obbligatoria*), lire 100,000.

Capitolo 104. Concorso dello Stato in somma non superiore a lire 1,500,000 negli interessi di credito agrario esercitato dal Consorzio di Casse di risparmio e di Banche popolari nel Veneto, nella misura corrispondente alla differenza fra il tasso normale dello sconto ed il 4 per cento a carico dei prestatori (*Spesa obbligatoria, per memoria.*)

Capitolo 105. Spese per l'esecuzione delle leggi 31 marzo 1904, n. 140 e 9 luglio 1908, n. 445, a favore della Basilicata e per la parte relativa al credito agrario (*Spesa ripartita - 14ª rata*), lire 51,250.

Capitolo 106. Spese per l'esecuzione delle leggi 25 giugno 1906, n. 255, e 9 luglio 1908, n. 445, a favore della Calabria e per la parte relativa al credito agrario (*Spesa ripartita - 14ª rata*), lire 60,000.

Capitolo 107. Concorsi a premi fra le Casse agrarie e rurali e fra i Consorzi agrari cooperativi in Liguria - (articolo 8 della legge 6 luglio 1912, n. 802) (*Spesa ripartita*), lire 20,000.

Capitolo 108. Rimborso alla Cassa dei depositi e prestiti delle anticipazioni fatte per le espropriazioni, di cui all'articolo 10 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e del decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662, e spese per l'amministrazione temporanea dei fondi espropriati (*Spesa obbligatoria*), lire 26,463,86.

Capitolo 109. Quota d'interessi a carico del Ministero di agricoltura, sui mutui concessi a proprietari e ad acquirenti di terreni nell'Agro romano (articolo 31 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662) (*Spesa obbligatoria*), lire 180,000.

Capitolo 110. Quota d'interesse a carico dello Stato sui mutui concessi ai proprietari ed agli enfiteuti della Sardegna (*Spesa obbligatoria*), lire 20,000.

Capitolo 111. Stipendi al personale delle cattedre ambulanti di agricoltura della Sardegna, della Basilicata e della Calabria; Regio decreto 23 febbraio 1908, n. 266, e legge 16 luglio 1914, n. 665 (*Spesa ripartita* - 15ª delle 19 rate), lire 362,820.

Capitolo 112. Spese per l'esecuzione delle leggi 2 agosto 1897, n. 382 e 28 luglio 1902, n. 342, portanti provvedimenti per la Sardegna, modificate colla legge del 14 luglio 1907, n. 562 (*Spesa ripartita* - 16ª delle 45 rate), lire 320,200.

Capitolo 113. Spese per l'esecuzione delle leggi 31 marzo 1904, n. 140, 19 aprile 1906, n. 133 e 9 luglio 1908, n. 445, portanti provvedimenti speciali a favore della provincia di Basilicata e per la parte relativa all'agricoltura (*Spesa ripartita* - 19ª delle 20 rate), lire 155,200.

Capitolo 114. Spese per l'esecuzione delle leggi 25 giugno 1906, n. 255, e 9 luglio 1908, n. 455, portanti provvedimenti per la Calabria e per la parte relativa all'agricoltura (*Spesa ripartita* - 16ª delle 20 rate), lire 150,900.

Foreste. — Capitolo 115. Somma da versare alla Cassa depositi e prestiti per conto dell'azienda del demanio forestale di Stato (art. 15 della legge 2 giugno 1910, n. 277) (12ª rata), lire 550,000.

Capitolo 116. Somma da versare alla Cassa dei depositi e prestiti per conto dell'azienda del Demanio forestale di Stato in applicazione delle leggi 21 marzo 1912, n. 442, e 20 agosto 1921, n. 1177 per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani (*Spesa ripartita*), lire 4,400,000.

Miniere. — Capitolo 117. Premi di escavazione dei fori di trivellazione dei pozzi di petrolio (art. 2 della legge 19 marzo 1911, n. 250) (*Spesa ripartita* - 12ª delle 16 rate), lire 250,000.

Combustibili e servizi diversi. — Capitolo 118. Ricerca di strati acquiferi nel sottosuolo e perforatura di pozzi artesiani nel Regno, lire 200,000.

CAO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAO. Chiedo all'onorevole ministro di voler considerare questa voce come comprensiva della manutenzione dei pozzi artesiani scavati. È avvenuto che comuni, per lo più poverissimi, per i quali questi pozzi furono scavati, non li hanno potuti mantenere, per

modo che l'opera è andata perduta o in tutta o in parte, e peggio quando è perduta in parte, perchè si beve l'acqua in cattive condizioni.

BERTINI, *ministro d'agricoltura.* Terrò il massimo conto della raccomandazione dell'onorevole Cao.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, il capitolo 118 s'intende approvato nella somma di lire 200,000.

Capitolo 119. Concorso al Ministero della guerra nella spesa occorrente per la revisione della carta topografica della Sicilia e per quella toponomastica della carta d'Italia e concorso nella spesa per la carta geologica del mondo alla scala di un milionesimo, lire 6,000.

Capitolo 120. Spese per la Commissione Reale di cui all'articolo 1 della legge 17 luglio 1910, n. 482, per gli studi e proposte relative ad opere di irrigazione di terreni, lire 100,000.

Pesca. — Capitolo 121. Spesa straordinaria per le provvidenze diverse per l'industria peschereccia occorrenti per l'applicazione del titolo II della legge 24 marzo 1921, numero 312, lire 5,000,000.

Categoria III. *Movimento di capitali.* — I. *Acquisto di beni* — Capitolo 122. Prezzo dei terreni espropriati in forza dell'articolo 10 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e degli articoli 3 e 4 della legge 17 luglio 1910, n. 491 e del decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662 (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

II. *Accensione di crediti.* — Capitolo 123. Mutui ai Consorzi antifillosserici allo scopo di porli in grado di effettuare la piantagione delle vigne a piante madri, destinate a produrre legno americano per la ricostruzione dei vigneti invasi o distrutti dalla fillossera (legge 26 giugno 1913, n. 786) *Spesa ripartita*, lire 3,000,000.

Capitolo 124. Mutui ai proprietari che hanno assunto l'obbligo di eseguire le opere di bonificazione secondo l'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, del decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662 e della legge 20 agosto 1921, n. 1177, lire 50,000,000.

Capitolo 125. Mutui ai privati che intraprendono a scopo irriguo le opere previste dall'articolo 2 della legge 10 gennaio 1915, n. 107, riguardante le irrigazioni, per memoria.

Capitolo 126. Anticipazioni dello Stato in misura non eccedente le lire 500,000 annue

agli enti agrari del Lazio per completare le annualità dovute agli Istituti sovventori di mutui (articolo 5 del decreto luogotenenziale 14 luglio 1918, n. 1142) e alle associazioni ed enti di cui al decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1633, *per memoria*.

III. *Estinzione di debiti*. — Capitolo 127. Annualità spettante alla Cassa di risparmio delle provincie lombarde per la estinzione delle anticipazioni fatte per le spese di costruzione del palazzo del Ministero (legge 5 maggio 1907, n. 271 (*Spesa ripartita* - 8ª delle 50 rate), lire 105,104.80.

Capitolo 128. Annualità spettante alla Cassa depositi e prestiti per la estinzione del mutuo contratto per la spesa di costruzione dell'edificio destinato a sede del Ministero (legge 17 luglio 1910, n. 548) (*Spesa ripartita* - 8ª delle 10 rate), lire 212,449.92.

Capitolo 129. Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti in conto dei mutui concessi ai Consorzi antifillosserici in base alla legge 26 giugno 1913, n. 786 (*Spesa obbligatoria*), *per memoria*.

Capitolo 130. Annualità dovuta alla Cassa dei depositi e prestiti per la estinzione del mutuo autorizzato per l'acquisto e la completa sistemazione del Campo sperimentale di bieticoltura in Rovigo (decreto luogotenenziale 5 agosto 1917, n. 1463), *per memoria*.

Capitolo 131. Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti in dipendenza dei versamenti fatti dai proprietari dell'Agro romano in conto dei mutui loro concessi secondo le disposizioni del testo unico di legge sul bonificamento dell'Agro romano, approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647 e del decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, numero 662 (*Spesa d'ordine*), *per memoria*.

Capitolo 132. Somma dovuta alla Cassa dei depositi e prestiti in dipendenza dei versamenti fatti dai proprietari e dagli enfiteuti della Sardegna, in conto dei mutui loro concessi secondo le disposizioni della legge 16 luglio 1914, n. 665 (*Spesa d'ordine*), *per memoria*.

Categoria IV. *Partite di giro*. — Capitolo 133. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative, lire 287,087.20.

Riassunto per titoli. — Titolo I. *Spesa ordinaria*. — Categoria I. *Spese effettive*. —

Spese generali, lire 3,581,890.

Pensioni e indennità, lire 1,069,500.

Agricoltura, lire 30,050,844.

Colonizzazione e credito agrario, lire 2,914,920.

Foreste, lire 15,548,435.

Miniere, lire 875,285.

Combustibili e servizi diversi, lire 1,484,300

Pesca, lire 752,400.

Totale della categoria I della parte ordinaria, lire 56,277,574.

Titolo II. *Spesa straordinaria*. — Categoria I. *Spese effettive*. — Spese generali, lire 11,303,000.

Agricoltura, lire 60,000.

Colonizzazione e credito agrario, lire 1,590,833.86.

Foreste, lire 4,950,000.

Miniere, lire 250,000.

Combustibili e servizi diversi, lire 306,000.

Pesca, lire 5,000,000.

Totale della categoria I della parte straordinaria, lire 23,459,833.86.

Categoria III. *Movimento di capitali*. — Acquisto di beni, *per memoria*.

Accensione di crediti, lire 53,000,000.

Estinzione di debiti, lire 317,554.72.

Totale della categoria III della parte straordinaria, lire 53,317,554.72.

Totale del titolo II (*Spesa straordinaria*), lire 76,777,388.58.

Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie), lire 133,054,962.58.

Categoria IV. *Partite di giro*, lire 287,087.20
Riassunto per categorie. — Categoria I. Spese effettive (*Parte ordinaria e straordinaria*), lire 79,737,407.86.

Categoria III. *Movimento di capitali*, lire 53,317,554.72.

Totale delle spese reali, lire 133,054,962.58

Categoria IV. *Partite di giro*, 287,087.20 lire.

Totale generale, lire 133,342,049.78.

Passiamo allo stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione dell'Azienda del Demanio forestale, per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1922 al 30 giugno 1923.

Titolo I. *Entrate ordinarie*. — Categoria I. *Entrate effettive*. — Capitolo 1. Interessi di fondi pubblici e dei fondi depositati in conto corrente fruttifero alla Cassa dei depositi e prestiti, lire 2,000,000.

Capitolo 2. Redditi di eventuali dotazioni o lasciti, *per memoria*.

Capitolo 3. Reddito delle foreste demaniali inalienabili, lire 6,500,000.

Capitolo 4. Reddito delle foreste demaniali, già amministrate dal Ministero delle finanze, lire 350,000.

Capitolo 5. Reddito delle foreste acquistate dall'Azienda del Demanio forestale di Stato, lire 1,500,000.

Capitolo 6. Concorso dello Stato iscritto nella parte ordinaria del bilancio del Ministero di agricoltura, lire 476,635.

Capitolo 7. Contributo delle provincie, pel mantenimento del personale di custodia, delle foreste, lire 701,142.64.

Capitolo 8. Provento delle oblazioni e pene pecuniarie pagate per le contravvenzioni forestali dedotto il quarto agli agenti scopritori (articolo 15, comma c) della legge 2 giugno 1910, n. 277), lire 450,000.

Capitolo 9. Entrate ordinarie diverse, lire 280,000.

Totale delle entrate effettive ordinarie, lire 12,527,777.64.

Titolo II. *Entrate straordinarie*. — Categoria I. *Entrate effettive*. — Capitolo 10. Concorsi dello Stato secondo lo stanziamento fatto nella parte straordinaria del bilancio del Ministero di agricoltura pel 1922-23, per effetto delle leggi contenenti provvedimenti speciali:

a) per la Basilicata (leggi 31 marzo 1904, n. 140, 19 aprile 1906, n. 133, e 9 luglio 1908, n. 445), lire 300,000.

b) per la Calabria (leggi 25 giugno 1906, n. 255, e 9 luglio 1908, n. 445), lire 250,000.

Capitolo 11. Concorso dello Stato secondo lo stanziamento fatto nel bilancio del Ministero di agricoltura quale 10^a rata del fondo stabilito dalla legge 21 marzo 1912, n. 442, per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani e quale 2^a rata del contributo secondo la legge 20 agosto 1921, n. 1177 (*Spesa ripartita*), lire 4,400,000

Capitolo 12. Indennità annue da corrispondersi dal Ministero dei lavori pubblici, a norma dell'articolo 16, comma c) della legge sul demanio forestale 2 giugno 1910, n. 277, *per memoria*.

Capitolo 13. Entrate diverse ed eventuali, lire 230,000.

Totale delle entrate effettive straordinarie, lire 5,180,000.

Categoria II. *Movimento di capitali*. — Capitolo 14. Anticipazioni e mutui concessi da Istituti di credito ai sensi dell'articolo 17 della legge 2 giugno 1910, n. 277, *per memoria*.

Capitolo 15. Prestito delle provincie per anticipazione delle somme occorrenti per i rimboschimenti e rinsaldamenti di bacini montani (articolo 23 della legge 2 giugno 1910, n. 227), *per memoria*.

Capitolo 16. Vendita di fondi pubblici dello Stato o garantiti dallo Stato ed introiti di obbligazioni sorteggiate, *per memoria*.

Capitolo 17. Prelevamenti dal conto corrente istituito presso la Cassa depositi e prestiti nell'interesse dell'Azienda del demanio forestale, lire 3,724,166.66.

Totale del movimento di capitali dell'entrata, lire 3,724,166.66.

Categoria III. *Operazioni per conto di terzi*. — Capitolo 18. Entrate dei demani comunali delle provincie napoletano e siciliane amministrate dalla Azienda (articolo 24 della legge 2 giugno 1910, n. 277), *per memoria*.

Categoria IV. Capitolo 19. — *Partite di giro, per memoria*.

Riassunto delle entrate. — Categoria I. Entrate effettive:

a) ordinarie, lire 12,527,777.64.

b) straordinarie, lire 5,180,000.

Totale, lire 17,707,777.64.

Categoria II. — Movimento di capitali, lire 3,724,166.66.

Categoria III. — Operazioni per conto di terzi, *per memoria*.

Categoria IV. — Partite di giro, *per memoria*.

Totale generale delle entrate, lire 21,431,944 e centesimi 30.

Passiamo allo stato di previsione della spesa dell'Amministrazione dell'Azienda del demanio forestale per l'esercizio finanziario dal 1^o luglio 1922 al 30 giugno 1923.

Titolo I. *Spese ordinarie*. — Categoria I. *Spese effettive*. — Capitolo 1. Amministrazione, coltivazione e governo delle foreste e dei terreni di proprietà dell'azienda:

a) Imposte, sovrimposte, tasse e contributi, lire 660,000;

b) Censi, canoni ed altre prestazioni passive, lire 40,000;

c) Manutenzione ordinaria di fabbricati, di opifici, di strade, di siepi, di fossi, ecc., lire 593,000;

d) Custodia delle foreste, spese per la prevenzione degli incendi e per la distruzione di animali nocivi, lire 208,000;

e) Rilievi tassatori e topografici, progetti, delimitazioni e confinazioni, lire 136 mila;

f) Potature, ripuliture e diradamento, lire 18,000;

g) Allestimento di prodotti forestali ed esercizio dei relativi opifici, lire 444,000;

h) Amministrazione di poderi, lire 21 mila;

i) Assicurazione di operai contro gli infortuni, lire 100,000.

Capitolo 2. Incoraggiamento alla silvicoltura:

a) Contributi ai consorzi di rimboschimento, lire 1,000,000;

b) Premi e sussidi per rimboschimenti, lire 80,000;

c) Governo dei vivai e distribuzioni di semi e di piantine, lire 1,700,000;

d) Propaganda forestale, congressi forestali, lire 110,000;

e) Spese per l'applicazione degli articoli 2 e 4 del decreto luogotenenziale 2 settembre 1917, n. 1605, riguardante la difesa e l'incremento del patrimonio boschivo nazionale, lire 50,000.

Capitolo 3. Incoraggiamento alle piccole industrie forestali, lire 15,000.

Capitolo 4. Catasto agrario forestale; accertamento dei terreni per la compilazione dei piani economici; statistica forestale, lire 100,000.

Capitolo 5. Istruzione forestale (scuole, cattedre ambulanti, borse di studio e di perfezionamento; ricerche e studi silvani), lire 900,000.

Capitolo 6. Indennità di varia natura, lire 700,000.

Capitolo 7. Contributo da versare allo Stato per le pensioni degli agenti forestali* (legge 10 agosto 1921, n. 552), lire 163,260.

Capitolo 8. Indennità di tramutamento al personale forestale, lire 150,000.

Capitolo 9. Compensi per lavori straordinari e gratificazioni, lire 250,000.

Capitolo 10. Sussidi a funzionari bisognosi dell'Amministrazione forestale e loro famiglie, lire 25,000.

Capitolo 11. Sussidi a funzionari bisognosi già appartenenti all'Amministrazione forestale e loro famiglie, lire 50,000.

Capitolo 12. Consigli, Commissioni e Comitati, lire 24,000.

Capitolo 13. Gite ordinarie di servizio, ispezioni e missioni, lire 900,000.

Capitolo 14. Indennità per operazioni di accertamenti eseguiti allo scopo di utilizzazioni delle foreste, i cui progetti non ebbero corso per deserzione d'asta e per altre cause e spese relative incontrate, lire 10,000.

Capitolo 15. Fitto di locali, lire 350,000.

Capitolo 16. Stampa di atti, di relazioni e di modelli per l'Azienda forestale, carta, registri, oggetti di cancelleria e rilegature diverse, lire 150,000.

Capitolo 17. Mantenimento e adattamento dei locali degli uffici; acquisto e ripa-

razione di mobili, strumenti, bardature, armi e munizioni; spese postali, telegrafiche, telefoniche e altre spese per gli uffici; servizio sanitario ed altre spese per il personale addetto alle foreste dell'Azienda:

a) Spese postali, telegrafiche, telefoniche, di trasporti, acquisto di pubblicazioni ed altre spese d'ufficio, lire 90,000.

b) Mantenimento ed adattamento dei locali degli uffici, lire 40,000.

c) Acquisto e riparazioni di mobili, lire 80,000.

d) Bardature, armi e munizioni, lire 160,000.

e) servizi sanitari, medicinali, ed altre spese di assistenza sanitaria, lire 30,000.

Capitolo 18. Aggio ai ricevitori del registro per le riscossioni effettuate nell'interesse dell'Azienda, lire 10,000.

Capitolo 19. Spese di liti, 12,000.

Capitolo 20. Restituzione di somme indebitamente introitate, lire 50,000.

Capitolo 21. Residui passivi per somme reclamate dai creditori ed eliminate per perenzioni amministrative e per importo di mandati di pagamento commutati in vaglia per perenzione biennale, ovvero perchè riguardanti quote di mandati collettivi soddisfatti in parte in esercizi finanziari precedenti, lire 10,000.

Capitolo 22. Parte del provento delle foreste demaniali inalienabili spettante allo Stato, lire 600,000.

Capitolo 23. Provento spettante allo Stato in base alla media degli accertamenti verificatisi nel biennio 1908-1909 per le foreste già amministrate dal Ministero delle finanze, e per i terreni suscettibili della sola coltura forestale, lire 52,684,30.

Totale delle spese effettive ordinarie, lire 10,031,944,30.

Titolo II. *Spese straordinarie.* — Categoria I. *Spese effettive.* — Capitolo 24. Spese in esecuzione delle leggi speciali:

a) per la Basilicata (leggi 31 marzo 1904, n. 140, 19 aprile 1906, n. 133, e 9 luglio 1908, n. 445), lire 300,000.

b) per la Calabria (leggi 25 giugno 1906, n. 255, e 9 luglio 1908, n. 445), lire 250,000.

Capitolo 25. Spese in esecuzione delle leggi 21 marzo 1912, n. 442, e 20 agosto 1921, n. 1177, per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani (*Spesa ripartita*), lire 4,400,000.

Capitolo 26. Costruzione e riparazioni straordinarie di strade e di fabbricati; im-

pianto di linee telegrafiche e telefoniche e di vie aeree per il trasporto dei prodotti boschivi; impianto di opifici, acquisto di scorte vive e morte pei poderi dell'Azienda, lire 3,000,000.

Capitolo 27. Impianto ed ampliamento dei vivai forestali, lire 300,000.

Capitolo 28. Lavori di rimboschimento di rinsaldamento e di sistemazione di terreni e boschi di proprietà dell'Azienda, lire 950,000.

Capitolo 29. Premi per incoraggiare l'attuazione di opere intese al miglioramento dei pascoli montani (Regio decreto 6 maggio 1915, n. 589) ed istituzione di cattedre di apicoltura, in applicazione dell'articolo 32 della legge 2 giugno 1910, n. 277, lire 500,000.

Capitolo 30. Spese per l'applicazione dell'articolo 7 del decreto luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1605, relativo alla difesa e all'incremento del patrimonio boschivo nazionale (4ª delle cinque rate), lire 100,000.

Capitolo 31. Interessi a carico dell'Azienda del demanio forestale e da corrispondersi alla Cassa dei depositi e prestiti sui mutui concessi ai comuni pel miglioramento dei pascoli montani (Regio decreto 6 maggio 1915, n. 589), *per memoria*.

Capitolo 32. Fondo di riserva per le nuove e per le maggiori spese, lire 400,000

Totale delle spese effettive straordinarie, lire 10,200,000.

Categoria II. *Movimento di capitali*. —

Capitolo 33. Acquisto ed espropriazione di terreni nudi a scopo di rimboschimento; acquisto di boschi per l'ampliamento del demanio forestale di Stato, lire 1,200,000.

Capitolo 34. Restituzione di anticipazioni e di mutui ottenuti da Istituti di credito, *per memoria*.

Capitolo 35. Restituzione a provincie delle somme dei prestiti fatti per accelerare i lavori di rimboschimento e di rinsaldamento, *per memoria*.

Capitolo 36. Acquisto di fondi pubblici dello Stato o garantiti dallo Stato, *per memoria*.

Totale del movimento di capitali della spesa lire 1,200,000.

Categoria III. *Operazioni per conto di terzi*. — Capitolo 37. Spese di gestione dei demani comunali delle provincie napoletane e siciliane affidati all'Azienda (articolo 24 della legge 2 giugno 1910, n. 277), *per memoria*.

Capitolo 38. Reddito netto dei demani comunali delle provincie napoletane e sicilian

liane da devolversi a favore dei comuni proprietari (articolo 24 della legge 2 giugno 1910, n. 277, ultimo comma), *per memoria*.

Totale delle spese per operazioni per conto di terzi, *per memoria*.

Categoria IV. Capitolo 39. — *Partite di giro, per memoria*.

Riassunto delle spese. — Categoria I. Spese effettive:

a) ordinarie lire 10,031,944.30.

b) straordinarie, lire 10,200,000.

Totale, lire 20,231,944.30.

Categoria II. — Movimento di capitali, lire 1,200,000.

Categoria III. Operazioni per conto di terzi, *per memoria*.

Categoria IV. — Partite di giro, *per memoria*.

Totale generale delle spese, lire 21,431,944 e centesimi 30.

Riassunto dell'entrata e della spesa. — Categoria I. — Spese effettive, lire 20,231,944.30.

Categoria I. — Entrate effettive, lire 17,707,777.64.

Categoria II. — Spesa per movimento di capitali, lire 1,200,000.

Categoria II. — Entrata per movimento di capitali, lire 3,724,166.66.

Categoria III. — Spesa per operazioni per conto di terzi, *per memoria*.

Categoria III. — Entrata per operazioni per conto di terzi, *per memoria*.

Categoria IV. — Spese per partite di giro, *per memoria*.

Categoria IV. — Entrata per partite di giro, *per memoria*.

Riepilogo. — Categoria I. — Entrata e spesa effettiva, lire — 2,524,166.66.

Categoria II. — Entrata e spesa per movimento di capitali, lire + 2,524,166.66.

Categoria III. — Entrata e spesa per operazioni per conto di terzi, *per memoria*.

Categoria IV. — Entrata e spesa per partite di giro, *per memoria*.

Passiamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero d'agricoltura per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1922 al 30 giugno 1923, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(È approvato).

LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — 1^a TORNATA DEL 14 LUGLIO 1922

Art. 2.

È approvato il bilancio dell'Azienda del Demanio forestale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923, allegato al presente stato di previsione ai termini dell'articolo 14 della legge 2 giugno 1910, n. 277.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana.

La seduta termina alle 13,5.

PROF. T. TRINCHERI.

Il Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia

Roma, 1922 — Tip. della Camera dei Deputati